



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 188

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° aprile 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5
10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	»	8
12 ^a (Igiene e sanità) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	»	9

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	<i>Pag.</i>	13
<i>Plenaria</i>	»	13
2 ^a - Giustizia:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	20
<i>Plenaria</i>	»	21
3 ^a - Affari esteri:		
<i>Plenaria</i>	»	28
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria</i>	»	34
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	»	38
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 21)</i>	»	39
<i>Plenaria</i>	»	39
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 79)</i>	»	42
<i>Plenaria</i>	»	42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	51
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i>	»	57
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	58
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	93
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	97
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	102
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	»	108

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	109
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	112
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	119

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	»	181
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	182

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	183
---------------------------	-------------	-----

COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(1345) Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Micillo ed altri; Pellegrino ed altri

(11) CASSON ed altri. – Introduzione del titolo VI-bis nel libro secondo del codice penale e ulteriori disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1072) Loredana DE PETRIS. – Introduzione nel codice penale dei delitti contro l'ambiente

(1283) DE POLI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

(1306) Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni in materia di controllo ambientale
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

La senatrice NUGNES (M5S) pone in evidenza le parti del disegno di legge n. 1306 finalizzate ad istituire sezioni investigative specializzate in

campo ambientale sulla base di modelli già sperimentati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Tale disegno di legge mira infatti a realizzare un nucleo investigativo interforze ispirato alla Direzione nazionale antimafia con compiti di tutela e controllo ambientale. Sono pertanto istituite Direzioni distrettuali per l'ambiente e la salute sotto il coordinamento di una Direzione nazionale, con sede a Roma. Il numero e la distribuzione territoriale delle Direzioni distrettuali saranno stabiliti sulla base delle esigenze di controllo ambientale sul territorio. Con riferimento alle disposizioni recate dal disegno di legge n. 1345, approvato dalla Camera dei deputati, sottolinea la necessità di approfondire la possibilità di procedere all'arresto in flagranza differita in caso di reati ambientali, la previsione di risarcimenti estesi anche alle associazioni ambientali locali, il regime di responsabilità della persona giuridica eventualmente coinvolta nell'illecito e l'ipotesi di sequestro per equivalente in casi specifici.

Il presidente PALMA chiede chiarimenti circa le modalità con le quali verrebbero effettuati gli arresti in flagranza differita con riferimento alla consumazione di reati ambientali. Riguardo, invece, alla proposta di individuare ulteriori direzioni distrettuali a competenza riservata per i crimini contro l'ambiente, domanda se nel disegno di legge n. 1306 sia chiarito se si tratti di specifici gruppi investigativi da formare all'interno delle procure o se invece si intenda istituire nuovi organismi con compiti di tutela e controllo in materia ambientale. In tale ultimo caso, ovviamente, si porrebbe il problema di predisporre puntuali norme per il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali.

Il senatore SOLLO (PD), relatore per la 13^a Commissione, ribadisce incidentalmente l'importanza dei temi trattati dai disegni di legge in esame auspicando che si possa giungere celermente alla conclusione dell'*iter* legislativo. Ritiene inoltre opportuno porre particolare cautela nel prevedere fattispecie penali nell'ambito del Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

La senatrice PUPPATO (PD) sottolinea la necessità di una rapida conclusione dell'*iter* legislativo dei disegni di legge in titolo. Occorre al contempo valutare l'opportunità di riservare a un separato ed autonomo esame la parte relativa ai controlli ambientali che andrebbe, più organicamente, tenuta distinta dalla parte relativa ai reati ambientali.

Il presidente PALMA, d'accordo con il presidente Marinello, propone che il seguito dell'esame congiunto possa avere luogo in una seduta che potrebbe essere convocata per martedì 8 aprile, alla conclusione dei lavori dell'Assemblea. In quella sede potrà concludersi la discussione generale con gli interventi dei senatori che sono invitati a far pervenire la propria iscrizione a parlare, così da consentire l'organizzazione del seguito dei lavori.

Convengono le Commissione riunite.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 1° aprile 2014

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONI 12^a e 13^a RIUNITE

12^a (Igiene e sanità)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

2^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13^a Commissione
DI BIAGIO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARI ASSEGNATI

Implicazioni sanitarie e ambientali dell'installazione del sistema di telecomunicazioni satellitari MUOS (n. 281)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 marzo.

La senatrice MANASSERO (*PD*) manifesta apprezzamento per la relazione della senatrice Granaiola che ha colto il vivo disagio delle comunità locali preoccupate dai rischi connessi all'inquinamento elettromagnetico e dalle conseguenze dell'inquinamento prodotto dagli stabilimenti petrolchimici di Gela. Grazie al ciclo di audizioni è emerso che le rilevazioni dell'ARPA Sicilia sono state messe in discussione da quelle, più tranquillizzanti, effettuate dall'ISPRA. Diversi tecnici di livello universitario ritengono che siano superati i livelli di soglia critica. In tale contesto, gli Enti locali direttamente interessati hanno operato in condizione di sostanziale solitudine, senza il sussidio dei livelli amministrativi sovraordinati. Alcuni elementi positivi risultano tuttavia dall'audizione del rappre-

sentante del Ministero della difesa. In particolare, è stato acclarato che i progetti per l'installazione del MUOS devono rispettare le procedure amministrative ordinarie e che il sistema sarà messo in funzione solo se rispetterà i limiti di emissione previsti dalla legge. Auspica pertanto che le Commissioni riunite adottino una risoluzione che miri ad ottenere maggiore divulgazione delle informazioni, con particolare attenzione ai dati sulle emissioni elettromagnetiche e sulle possibili ricadute sulla salute delle popolazioni coinvolte. Andrebbe inoltre prevista la tempestiva attivazione di un sistema di rilevazione delle onde elettromagnetiche, il cui protocollo sia condiviso per evitare possibili conflitti sulla interpretazione delle misurazioni effettuate. L'intervento sul MUOS deve inoltre affiancarsi ad un richiamo sulla necessità di contenere gli effetti negativi dell'inquinamento degli stabilimenti petrolchimici di Gela, attraverso un richiamo più stringente alle limitazioni previste dalla normativa vigente. Il monitoraggio sulla salute dei cittadini deve consentire di risalire alle cause della maggiore morbilità e mortalità che si riscontra in quei territori e deve essere prevista una tempistica definita per la bonifica dei territori sui quali insistono le antenne non più in uso. Fa infine presente che la trattazione delle vicende del MUOS evidenzia, ancora una volta, la necessità di adottare strumenti di dibattito pubblico per la condivisione delle informazioni con le collettività interessate dalla realizzazione di infrastrutture di rilevanza strategica, civili o militari.

La senatrice NUGNES (*M5S*) osserva che se, da un lato, vi è una diffusa condivisione delle preoccupazioni espresse dalla relatrice Granaiola, dall'altro, i contenuti della risoluzione finale non coincideranno molto probabilmente con la posizione che il suo Gruppo intende esprimere. Per il Movimento 5 Stelle, non è infatti possibile realizzare e mettere in funzione il MUOS, se questo sistema sortisce effetti negativi sulla salute dei cittadini. Occorre pertanto chiarire quale sia la soglia di rischio sanitario che le Istituzioni sono disposte ad accettare rispetto alla probabilità che vi siano danni per la salute dei cittadini. Si riserva infine di presentare una proposta alternativa di risoluzione.

Il senatore COMPAGNONE (*GAL*) fa presente la necessità di esaminare, oggettivamente e senza pregiudizi, i numerosi dati emersi nel corso delle audizioni. A conclusione di una fase istruttoria condotta con rigore, le Commissioni riunite potranno deliberare una risoluzione che indirizzi costruttivamente l'azione del Governo.

La senatrice PADUA (*PD*) ricorda che l'area di Niscemi è già gravata dalle ricadute ambientali degli stabilimenti petrolchimici di Gela. Dal 1991, su quel territorio a forte rischio sismico insistono numerose antenne che hanno determinato un inquinamento elettromagnetico, i cui effetti non sono mai stati quantificati. I danni ambientali sono ancora più gravi poiché realizzati in un'area di notevole pregio naturale, quale è la Riserva della sughereta. In tale contesto, il diritto alla salute dei cittadini

non può retrocedere e vanno pertanto tutelate le popolazioni di Niscemi e dell'intero comprensorio dei monti Iblei. In tale area infatti si riscontra un aumento delle malattie di tipo neurologico ed il tasso di morbilità e mortalità è superiore alla media nazionale. Tali dati, in assenza di prove contrarie, conducono ad una stretta applicazione del principio di precauzione, tenuto conto anche dei possibili rischi per le attività di volo militare e civile rappresentati nel corso delle audizioni.

La senatrice PUPPATO (*PD*) manifesta preoccupazione per i possibili effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle spolette e sugli innesci dei munizionamenti degli aeromobili militari che siano attraversati dalle onde elettromagnetiche del MUOS.

La senatrice DIRINDIN (*PD*) ritiene che la vicenda del MUOS rappresenti un caso esemplare di come la politica della salute sia la salute di tutte le politiche, poiché prima di autorizzare la realizzazione degli impianti dovevano essere verificati gli effetti sulle popolazioni interessate, abbandonate da quelle stesse Amministrazioni che avrebbero dovuto tutelarle. La valutazione d'impatto non può infatti essere effettuata una volta che i progetti siano stati avviati e non è possibile alcuna compensazione dei danni alla salute delle popolazioni coinvolte.

Il senatore BRUNI (*FI-PdL XVII*) ritiene necessario affrontare le problematiche dell'inquinamento elettromagnetico anche con riferimento ad altri impianti di emissione di onde esistenti sul territorio nazionale. Un impegno del Governo ad affrontare tale problematica in maniera più ampia consentirebbe infatti di disporre di un quadro informativo più completo da condividere con l'opinione pubblica evitando di generare preoccupazioni che potrebbero risultare infondate.

Il senatore MORGONI (*PD*) si associa alle considerazioni espresse dal senatore Bruni sulla necessità di verificare gli effetti dell'inquinamento elettromagnetico sull'intero territorio nazionale.

Sulla base degli interventi in discussione generale, la senatrice GRANAIOLA (*PD*), ritiene necessario un supplemento di istruttoria al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sull'accordo con gli Stati Uniti per la realizzazione di opere per la difesa nazionale e di chiarire quali siano i termini per l'impiego della centrale di trasmissione di Niscemi e delle installazioni che su di essa insistono. Andrebbero infine approfonditi gli elementi di valutazione dell'impatto sanitario che appaiono insufficienti nella relazione dell'Istituto superiore di Sanità.

Il presidente DI BIAGIO fa presente che riferirà immediatamente ai Presidenti De Biasi e Marinello della richiesta di approfondimento istruttorio della relatrice Granaiola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente DI BIAGIO comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 aprile 2014, alle ore 8,45, non avrà luogo.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 1° aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Vice Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

*AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE DI ALCUNE NORME
DEL DDL 1212 E 965 (PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE)*

Plenaria

124^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con
il Parlamento Maria Elena Boschi e il sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento sulle relative linee programmatiche**

La PRESIDENTE rivolge un saluto di benvenuto al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme costituzionali.

Il ministro BOSCHI illustra, in primo luogo, i contenuti essenziali del disegno di legge costituzionale, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, per la revisione dell'architettura istituzionale, il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione.

Sottolinea che la riforma è diretta a valorizzare il pluralismo istituzionale, coinvolgendo le autonomie regionali e locali nei processi di decisione politica e amministrativa a livello nazionale. A tal fine, si prevede la trasformazione del Senato della Repubblica in Senato delle Autonomie, come luogo di rappresentanza delle istituzioni territoriali. Ciò consentirebbe di bilanciare gli interessi nazionali, regionali e locali, coordinando le politiche di programmazione territoriale con le scelte strategiche adottate a livello nazionale.

Si prevede che il Senato, così configurato, sia composto dai Presidenti delle Giunte regionali e della Province autonome di Trento e di Bolzano, dai sindaci dei comuni capoluogo di Regione e di Provincia autonoma, nonché, per ciascuna Regione, da due membri eletti dal Consiglio regionale tra i propri componenti e da due sindaci eletti dai sindaci della Regione. A costoro si aggiungono ventuno membri nominati dal Presidente della Repubblica per particolari meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Al nuovo Senato vengono, in primo luogo, attribuite importanti funzioni di raccordo tra lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni.

Inoltre, il Senato delle Autonomie svolgerà un ruolo di controllo sull'operato del Governo, parteciperà alle decisioni per la formazione e l'at-

tuazione degli atti normativi dell'Unione europea, valuterà l'impatto delle politiche pubbliche sul territorio ed eserciterà la potestà legislativa per l'approvazione delle leggi costituzionali.

Al fine di realizzare il superamento del bicameralismo paritario, dunque, solo la Camera dei deputati resterà titolare del rapporto di fiducia con il Governo e del potere legislativo, ad eccezione delle leggi di revisione costituzionale e delle leggi costituzionali, per le quali la funzione legislativa continua ad essere esercitata collettivamente dalle due Camere.

Si sofferma, quindi, sul progetto di revisione del Titolo V, volto a semplificare il sistema di livelli di governo e ad evitare il rischio di conflittualità tra Stato e Regioni, introducendo una ripartizione delle competenze per funzioni in luogo di quella per materie.

Infine, introduce i contenuti della riforma elettorale, già approvata dalla Camera dei deputati, diretta a conciliare le esigenze di rappresentanza e quelle di governabilità. Con il nuovo sistema elettorale, il voto per l'elezione della Camera è attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali, nei quali il numero dei candidati da eleggere sarà tale da garantirne l'effettiva conoscibilità, in modo da superare i vizi di incostituzionalità rilevati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 1 del 2014. Al fine di semplificare l'attuazione del programma di Governo, è prevista l'attribuzione di un premio di maggioranza fino a un massimo di 340 seggi, assegnato alla coalizione o lista vincente che consegua almeno il 37 per cento dei voti.

Conclude, assicurando ampia disponibilità da parte del Governo ad accogliere le modifiche proposte dal Parlamento, purché esse siano coerenti con l'impianto complessivo del progetto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), riservandosi di intervenire successivamente sul disegno di legge costituzionale illustrato dal Ministro, chiede chiarimenti sulla normativa elettorale, con particolare riguardo all'elezione del Senato, nell'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere.

Il senatore MINEO (*PD*), dopo aver precisato che l'obiettivo del superamento del bicameralismo paritario è largamente condiviso anche in Parlamento, rileva che, a tale scopo, sarebbe opportuno assegnare al Senato funzioni specificamente individuate, quali l'esame delle leggi costituzionali ed elettorali, la ratifica dei trattati dell'Unione europea e i provvedimenti riguardanti i diritti fondamentali della persona.

In tal modo, il Senato potrà essere in grado di svolgere una funzione di garanzia e di bilanciamento del potere, ruolo che assumerebbe particolare rilievo in considerazione della riforma elettorale, con la quale si propone di conferire un significativo premio di maggioranza alla coalizione vincente.

Infine, in ragione dei poteri che sono ad esso attribuiti, il Senato dovrebbe essere eletto a suffragio diretto. Al riguardo, osserva inoltre che la composizione prevista dal disegno di legge costituzionale del Governo non appare condivisibile anche perché finirebbe col distogliere i rappresentanti

di Regioni ed enti locali dai loro compiti di amministrazione del territorio. Al fine di perseguire lo scopo di riduzione dei costi, potrebbe essere più opportunamente considerata l'ipotesi di ridurre in misura significativa il numero dei deputati e dei senatori.

Il senatore Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*), dopo aver richiamato i contenuti dell'intesa raggiunta tra il Presidente del Consiglio e il *leader* di Forza Italia sul tema delle riforme, ricorda che oggetto dell'accordo fu essenzialmente la modifica della legge elettorale, mentre più sfumata – e suscettibile di ulteriori approfondimenti – fu l'interlocuzione su altre questioni, compreso il superamento del bicameralismo perfetto. Soffermandosi sul disegno di legge costituzionale presentato dal Governo, ritiene necessaria una attenta riflessione sulla trasformazione del Senato. In particolare, non reputa condivisibile la scelta di attribuire alle Regioni una rappresentanza paritaria, indipendentemente dall'ampiezza del territorio o dalla consistenza della popolazione.

Inoltre, auspica che per il Senato sia conservata l'elezione diretta, al fine di garantire nel modo più efficace il principio democratico, attraverso la massima valorizzazione della rappresentanza politica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) esprime valutazioni critiche sul progetto di riforma costituzionale, in particolare nella parte in cui è prevista la trasformazione del Senato in un organo di secondo livello, al quale sono assegnate competenze di fatto residuali.

Pur ritenendo condivisibile la scelta di riservare alla Camera dei deputati il compito di votare la fiducia al Governo e di approvare le leggi di bilancio, sottolinea l'esigenza di rafforzare quanto meno il ruolo di garanzia del Senato, in considerazione del carattere maggioritario della riforma elettorale già approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Per realizzare un efficace bilanciamento dei poteri dello Stato, inoltre, al Senato dovrebbero essere riconosciuti ampi poteri di inchiesta e una competenza paritaria nel procedimento legislativo, non solo per le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali, ma anche per i disegni di legge che incidono sui diritti di libertà, nonché su quelle riguardanti il recepimento e l'attuazione della normativa europea.

Infine, ritiene che, per conseguire l'obiettivo di un significativo abbattimento dei costi della politica, sia più opportuno ridurre il numero dei deputati e dei senatori, come pure delle indennità percepite.

Il senatore Mario MAURO (*PI*) si sofferma sul progetto di legge costituzionale illustrato dal Ministro, segnalando in particolare alcune criticità in riferimento alla riforma del Titolo V. In proposito, pur ritenendo opportuno riconsiderare alcuni aspetti che hanno determinato i maggiori conflitti tra Stato e Regioni, constata che la scelta del Governo sembra ispirata ad un'impostazione neocentralista, volta a riattribuire un numero significativo di materie alla competenza statale. La *ratio* sottesa a questo aspetto della riforma sembra porsi in contrasto con l'obiettivo di valoriz-

zare il sistema delle autonomie territoriali, attraverso la trasformazione del Senato in una Camera rappresentativa delle Regioni e degli enti locali. Peraltro, le funzioni attribuite al Senato non sono peraltro tali da assicurare un reale coinvolgimento dei territori nella politica nazionale. Infatti, il nuovo Senato è escluso dal procedimento legislativo anche per le materie nelle quali sarebbe invece opportuno che sia conservata una competenza bicamerale.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto*) osserva, in primo luogo, che la materia delle riforme costituzionali dovrebbe essere affrontata dal Parlamento, senza interventi diretti del Governo. Critica quindi la scelta, compiuta dall'Esecutivo, di presentare un proprio disegno di legge, peraltro di ampia portata e incidente direttamente sulla composizione e i poteri delle Camere.

Quanto ai contenuti della proposta, esprime profonde riserve. A suo avviso, infatti, il superamento del bicameralismo perfetto dovrebbe condurre ad una diversificazione delle competenze delle due Camere e ad una sostanziale specializzazione per materie, in una posizione di parità. Inoltre, il Senato, se escluso dal rapporto fiduciario, dovrebbe essere titolare di ampi e penetranti poteri di controllo sull'attività dell'Esecutivo. Al fine di realizzare l'obiettivo auspicato di riduzione dei costi della politica, sarebbe più coerente e ragionevole ridurre il numero dei deputati e dei senatori, nonché le relative indennità. In ordine alla esigenza di valorizzare le autonomie locali, contrariamente alle scelte operate, dovrebbero essere esaltati le funzioni e i poteri degli organi rappresentativi degli enti territoriali.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) critica l'impostazione del progetto di riforma illustrato dal Ministro, sottolineando – contrariamente alla *ratio* che ispira la proposta – la necessità di ridurre l'incidenza dei poteri del Governo e di valorizzare invece le prerogative del Parlamento. Ritiene, inoltre, che il superamento del bicameralismo perfetto privi il sistema costituzionale degli opportuni equilibri. Peraltro, l'attribuzione dell'esercizio della funzione legislativa collettivamente alle due Camere è in grado, a suo avviso, di assicurare una maggiore ponderazione delle scelte legislative.

Infine, rileva che, se il Senato fosse privato del carattere elettivo e si trasformasse in un organo di secondo livello, occorrerebbe assolutamente riconsiderare il sistema elettorale per la Camera dei deputati, con particolare riguardo alla previsione di un premio di maggioranza. In caso contrario, potrebbe determinarsi una torsione decisionista a danno del principio rappresentativo e della conservazione degli equilibri democratici.

Il senatore MARAN (*SCpI*) annuncia che il proprio Gruppo sosterrà l'iniziativa riformatrice annunciata dal Governo, sottolineando l'insostenibilità dell'attuale sistema bicamerale paritario che, a suo avviso, può rap-

presentare un ostacolo all'efficacia delle decisioni pubbliche, in quanto determina un rallentamento del procedimento legislativo.

Dopo aver richiamato l'esempio del modello federale tedesco, ritiene condivisibile la previsione di un Senato delle Autonomie come luogo di compensazione degli interessi – talvolta confliggenti – dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. La nuova Camera, così configurata, può rappresentare il compimento, in senso pienamente federale, della riforma dello Stato avviata nel 2001 con la modifica del Titolo V. Il cambiamento nell'equilibrio di potere tra Stato e Regioni, determinatosi dopo l'approvazione della legge costituzionale del 2001, ha infatti causato l'insorgere di numerosi conflitti di competenza, la cui soluzione finora è stata affidata alla Corte costituzionale. A suo avviso, gli inevitabili conflitti potranno trovare invece, nella Camera delle Autonomie, la sede più opportuna di composizione politica.

La PRESIDENTE, considerando che sono iscritti a parlare ancora i senatori Pagliari, Palermo, Crimi, Calderoli, Bruno, Migliavacca, Lo Moro, Cociancich, Russo, Morra e De Monte, propone di proseguire il dibattito sulle comunicazioni del Ministro nella seduta di giovedì prossimo, 3 aprile, già convocata per le ore 14.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1413) Conversione in legge del decreto-legge 28/03/2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore MIGLIAVACCA (PD) riferisce sul decreto-legge in titolo, che reca un complesso di interventi volti a far fronte all'emergenza abitativa in atto, a sostenere il mercato delle costruzioni, nonché a favorire la realizzazione di Expo Milano 2015.

L'articolo 1 prevede un incremento degli stanziamenti disposti dal decreto legge n. 102 del 2013 a favore del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. L'articolo 2 reca invece modifiche alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

Con l'articolo 3 si interviene in materia di alienazione del patrimonio residenziale pubblico, a favore degli inquilini degli immobili di proprietà degli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP), mentre l'articolo 4 prevede che sia approvato un piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Parte degli alloggi recuperati dovranno essere destinati ai conduttori meno abbienti che beneficiano della sospensione degli sfratti. A tal fine è istituito un apposito Fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 5 dispone che chiunque occupi abusivamente un immobile senza titolo non possa chiedere la residenza, né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo.

Con l'articolo 6 si dispone che i redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali di nuova costruzione non concorrano alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi, né al valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento. L'articolo 7 stabilisce, per il triennio 2014-2016, gli importi delle detrazioni fiscali Irpef spettanti ai titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, mentre l'articolo 8 riguarda la materia di riscatto a termine dell'alloggio sociale. L'articolo 9 prevede, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione al 10 per cento dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato ed estende il regime della cedolare secca anche alle unità abitative locate a cooperative o enti senza scopo di lucro, purché assegnate ad uso abitativo a studenti universitari con contratti di sublocazione.

L'articolo 10 interviene in materia di edilizia residenziale sociale, mentre, in base all'articolo 11, è previsto che i provvedimenti di assegnazione delle risorse riferite agli articoli precedenti stabiliscano le modalità di utilizzo delle stesse, il monitoraggio dell'avanzamento degli interventi e l'applicazione di misure di revoca. L'articolo 12 reca disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici per la partecipazione alle gare di appalto, nelle more della definitiva messa a punto della relativa disciplina regolamentare.

L'articolo 13 contiene una serie di misure volte ad agevolare la realizzazione di Expo 2015, quali l'utilizzo da parte del Comune di Milano dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, anche per il 2015. Sono previste inoltre deroghe al codice dei contratti pubblici in materia di sponsorizzazione e di concessioni di servizi e sono confermate le agevolazioni fiscali per le operazioni legate all'organizzazione dell'evento.

Gli articoli 14 e 15 contengono – rispettivamente – le disposizioni relative alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore.

Dopo avere sottolineato che il disagio abitativo interessa un numero sempre maggiore di famiglie, colpite dalla crisi economica, rileva l'urgenza di misure volte a rilanciare il mercato delle costruzioni nonché a incrementare l'offerta di alloggi sociali e di edilizia residenziale pubblica. Propone, quindi, alla Commissione un parere che riconosca sussistenti i presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 1° aprile 2014

Sottocommissione per i pareri

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009: parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus (n. 83): osservazioni favorevoli.

Plenaria**99ª Seduta**

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(54-A) Modifica all'articolo 414 del codice penale in materia di negazione di crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, nonché di apologia di crimini di genocidio e crimini di guerra, rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 12 febbraio 2014

(Esame e rinvio)

Il presidente PALMA ricorda che è stato deliberato il rinvio in Commissione del provvedimento in titolo; ai fini dell'organizzazione dei lavori propone di acquisire l'orientamento dei Gruppi e dei componenti della Commissione.

Ricorda altresì che la settimana scorsa si è svolto un ciclo di audizioni in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In quella sede è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione. Occorre ora valutare se proseguire con l'esame del provvedimento o se, per via delle differenze di orientamento su una materia oggettivamente dai profili assai complessi e delicati, sia opportuno svolgere ulteriori approfondimenti.

Ha per primo la parola il senatore LUMIA (*PD*) il quale auspica che la Commissione dia prova di saper pervenire ad un testo condiviso che possa, in seguito, raccogliere i più ampi consensi in sede di esame di Assemblea. Per tale ragione, esprime il proprio avviso in favore della ripresa dell'esame, nella prospettiva di redigere un testo coerente con le fonti internazionali pattizie in materia di tutela contro il negazionismo, senza che si dia vita ad indebite compressioni della libertà di espressione.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ricorda che è stato proprio il suo Gruppo ad attivarsi perchè l'esame non proseguisse in sede deliberante, scongiurando così i rischi di una frettolosa approvazione di un testo

che, come spesso accade quando si verte in materia di reati di opinione, si deve far carico di fronteggiare non pochi problemi di ordine filosofico, giuridico e storico.

Il senatore ALBERTINI (*NCD*) ritiene opportuno che la Commissione torni ad esaminare il disegno di legge, per pervenire a una nuova formulazione del testo che possa anche incontrare larga condivisione in Assemblea.

Il senatore BARANI (*GAL*), invece, si dichiara contrario ad avviare un nuovo esame su una materia che suscita talmente tanti problemi da non consentire che si addivenga ad una soluzione normativa sufficientemente condivisa; inoltre troppo alto è il rischio che si determinino indebite limitazioni della libertà di espressione e della ricerca storica.

Anche secondo la senatrice STEFANI (*LN-Aut*), la Commissione non dovrebbe tornare a soffermarsi sul disegno di legge, giacchè ogni sforzo per raggiungere formulazioni soddisfacenti per la tutela penale contro il negazionismo, rischierebbe di risolversi in una perdita di tempo o, ancor peggio, in una modifica peggiorativa della già discutibile impostazione delle cosiddette leggi Reale e Mancino.

A giudizio del senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) il contesto in cui la Commissione giustizia può oggi tornare ad occuparsi del disegno di legge appare mutato rispetto agli equilibri riscontrati nel corso del primo esame che condusse all'approvazione del testo successivamente rinviato in Commissione. Pertanto, avendo cura di evitare soluzioni semplificatorie o insoddisfacenti che aumenterebbero il rischio di un'eccessiva latitudine applicativa di nuovi reati di opinione, auspica che la Commissione possa riprendere, quanto prima, l'esame sul testo.

Secondo la senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) insistere nella ricerca di una formulazione soddisfacente in materia di reati di opinione, stante la complessità del fenomeno culturale del negazionismo, non sembra opportuno nè foriero di risultati soddisfacenti.

Il presidente PALMA, sulla scorta degli orientamenti espressi dai Gruppi parlamentari, propone che la Commissione riprenda l'esame del disegno di legge, dando per acquisite le fasi della relazione e della discussione che già ebbero luogo nel corso della prima istruttoria e fissando un nuovo termine per le proposte emendative per le ore 18 del 22 aprile. Precisa che gli emendamenti saranno riferiti al testo del disegno di legge rinviato in Commissione, e cioè all'atto Senato n. 54-A.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1344) PALMA. – Divieto di concessione dei benefici ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale

(Esame e rinvio)

Il relatore LUMIA (PD) osserva preliminarmente che il disegno di legge, composto di un solo articolo, si propone di estendere il divieto di concessione dei benefici penitenziari anche ai condannati per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice penale. È noto che nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 sono previste talune fattispecie incriminatrici per la cui gravità è esplicitamente vietata la fruizione dei benefici di esecuzione della pena. Sebbene tra queste fattispecie sia ricompreso l'articolo 416-bis, che incrimina le associazioni criminali di tipo mafioso, nella norma citata non è stata mai introdotta la disposizione, di cui all'articolo 416-ter, che punisce lo scambio elettorale politico mafioso. È noto altresì che la formulazione di tale reato è oggetto di un disegno di legge, al momento all'esame in terza lettura presso la Camera dei deputati, e la cui approvazione definitiva renderà effettiva la tutela penale contro tali condotte. Pertanto si rende opportuno addivenire ad una celere approvazione del disegno di legge n. 1344, anche in virtù dei frequenti rinvii che richiamano la portata normativa dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975, da ultimo per far fronte al sovraffollamento carcerario. Ragioni di politica criminale e di intrinseca coerenza del sistema di esecuzione della pena inducono dunque a condividere l'impostazione del provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente PALMA propone che si fissi subito un termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge, per poi valutare, eventualmente, se ricorrano i presupposti per richiederne la riassegnazione in sede deliberante. L'andamento dei lavori dovrà naturalmente tener conto della definitiva approvazione del disegno di legge in materia di scambio elettorale politico mafioso, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 18 di martedì 15 aprile.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

(1119) *Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, approvato dalla Camera dei deputati*

(734) *CASSON ed altri. – Modifica dell'articolo 595 del codice penale concernente le pene del reato di diffamazione*

(845) *CHITI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

(903) *TORRISI. – Norme in materia di reati commessi col mezzo di scritti on-line*

(1067) *Erika STEFANI ed altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al codice penale in materia di diffamazione*

– e della **petizione n. 1091** ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 febbraio.

Si passa all'espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 (pubblicate in allegato al resoconto del 4 febbraio).

La relatrice FILIPPIN (*PD*) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione della proposta 1.7 sulla quale il parere è favorevole a condizione che il presentatore acconsenta ad espungere l'ultima parte del testo che fa riferimento alla dimensione quantitativa della pubblicazione ritenuta lesiva; sugli emendamenti 1.9, 1.10 e 1.11 il parere è del pari favorevole così come è favorevole sulla proposta emendativa 1.14. Anche sull'emendamento 1.15 il parere è favorevole purchè sia espunto il riferimento alla prova «della scarsa dignità della persona». Sull'emendamento 1.16 il parere sarebbe favorevole se il presentatore si limitasse a mantenere la sola seconda parte del testo. Sull'emendamento 1.18 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 1.23, il parere è favorevole a condizione che l'ammontare della sanzione ivi prevista, fino a 30 mila euro, sia riformulato indicando una cornice che va da 10 mila a 50 mila euro. L'emendamento 1.26, ispirato alla stessa *ratio*, dovrebbe dirsi assorbito dall'emendamento 1.23 ove quest'ultimo venisse riformulato. Sugli emendamenti 1.27 e 1.28, il parere è favorevole a condizione che sia riformulato il riferimento all'articolo 99 del codice penale, in materia di recidiva. Il parere è altresì favorevole sull'emendamento 1.32.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello dianzi illustrato dalla relatrice.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 1.33.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, il parere della RELATRICE è contrario con le seguenti eccezioni. Sull'emendamento 2.3 il parere è favorevole, a condizione che venga espunta la lettera *b*). Sull'emendamento 2.4 la relatrice si rimette alla Commissione. Sull'emendamento 2.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 2.0.1 la relatrice si riserva di prospettare una riformulazione.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, l'orientamento del rappresentante del GOVERNO è conforme a quello espresso dalla relatrice.

Su tutte le proposte riferite all'articolo 3, il parere della RELATRICE è contrario salvo che sull'emendamento 3.4 su cui si riserva di proporre una lieve riformulazione, accolta la quale il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello della relatrice, con la sola eccezione dell'emendamento 3.1, sul quale si rimette alla Commissione.

Su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4 i pareri della RELATRICE e del GOVERNO sono contrari.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritira l'emendamento 4.0.4.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN 1052 E CONNESSI IN MATERIA DI OMOFOBIA E TRANSFOBIA, NN. 1119 E CONNESSI IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E NN. 1070 E CONNESSI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI

Il presidente PALMA rileva che da molte settimane sono all'ordine del giorno della Commissione i provvedimenti in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia (A.S. 1052, 391, 404 e 1089), i disegni di legge in materia di diffamazione (A.S. 1119, 734, 845, 903 e 1067), nonché i disegni di legge aventi ad oggetto la disciplina della responsabilità civile dei magistrati (A.S. 1070, 315 e 374). Osserva che per ciascuno di tali procedimenti legislativi non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio. Ciò precluderebbe, in linea di massima, di procedere alla votazione e alla conclusione dell'esame. Tuttavia chiede che i componenti della Commissione valutino l'opportunità di attendere ancora qualche giorno, per poi esaminare gli emendamenti, invitando i proponenti al ritiro delle proposte emendative che non abbiano natura ordinamentale o che comportino, anche ad una sommaria valutazione, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La Commissione attenderà poi un ulteriore intervallo di tempo prima di procedere al voto del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, così da poter eventualmente recepire i pareri in seguito espressi dalla Commissione bilancio.

Ritiene di poter procedere nel senso dianzi illustrato solo una volta acquisito il consenso unanime di tutti i Gruppi in Commissione; si farà carico, poi, di informarne il Presidente del Senato.

Sull'andamento dei lavori prospettato dal presidente Palma conviene unanime la Commissione.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 20 E CONNESSI IN MATERIA DI AMNISTIA E INDULTO

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*), relatore sui disegni di legge in materia di amnistia e indulto, chiede al Presidente indicazioni su come procedere, dal momento che era stata in precedenza stabilita una data per la predisposizione di un testo unificato, di comune accordo con la correlatrice, senatrice Ginetti. Trascorso invano tale termine, chiede delucidazioni sulla sorte dei provvedimenti.

La senatrice GINETTI (*PD*) ribadisce che la propria parte politica ha più volte manifestato un chiaro orientamento sul seguito dell'esame dei provvedimenti di clemenza; in proposito, ha già rilevato come sia opportuno assumere decisioni sul punto, una volta che il Ministro della giustizia abbia reso le comunicazioni in Commissione sulle linee guida del proprio Dicastero.

Il presidente PALMA precisa che la senatrice Ginetti aveva già resa nota la richiesta di attendere che avessero luogo le comunicazioni del ministro Orlando in Commissione prima di proseguire con l'esame dei disegni di legge in materia di amnistia e indulto; osserva che tale richiesta appare comprensibile e logica. Ribadisce, quindi, che il Ministro è stato invitato ad intervenire in Commissione ma che, ad oggi, non è pervenuta conferma circa la data in cui potrà rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

Dopo brevi interventi dei senatori FALANGA (*FI-PdL XVII*) e BARANI (*GAL*) che stigmatizzano la ritrosia del Ministro a intervenire in Commissione nonostante l'invito rivoltagli, ha la parola il senatore LUMIA (*PD*) per assicurare che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione e che il ritardo evidenziato dai colleghi è dovuto alla recente trasferta a Strasburgo di cui si è avuto ampio risalto sui mezzi di stampa.

Il sottosegretario FERRI fornisce a sua volta rassicurazioni sul fatto che il ministro Orlando interverrà quanto prima in Commissione per rendere comunicazioni sulle linee di indirizzo del Dicastero.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASSON (*PD*) chiede che possa essere avviato l'esame in Commissione del disegno di legge n. 735, recante delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) auspica che in occasione delle comunicazioni del ministro Orlando in Commissione si possa affrontare lo stato di emergenza in cui versano gli uffici giudiziari in molte aree del Paese. In particolare rileva la situazione critica venutasi a determinare presso il tribunale di Nocera Inferiore il cui accresciuto bacino di utenza non può essere gestito se non si provvede ad una opportuna integrazione delle risorse di personale.

In proposito, la senatrice CAPACCHIONE (*PD*) rende noto che anche la situazione degli uffici giudiziari presso il tribunale di Napoli nord-Aversa è di assoluta criticità. Pertanto, si riserva di evocare le dimensioni e la gravità di tale problema quando il ministro Orlando renderà comunicazioni alla Commissione.

Il presidente PALMA prende atto di quanto da ultimo osservato dai senatori Falanga e Capacchione e conferma che insisterà affinché il Ministro intervenga quanto prima in Commissione. Da ultimo, rende noto che il 27 marzo è pervenuta in Commissione copia della Relazione illustrativa sulla conduzione gestionale e strategica del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Tale documento, utile per fornire elementi di conoscenza, è a disposizione dei componenti della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Giro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1300) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Lucherini a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1301) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente CASINI informa che la Commissione bilancio ha espresso, sul testo del disegno di legge, un parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativamente all'articolo 2.

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra quindi l'emendamento 2.1 (pubblicato in allegato) finalizzato a recepire la condizione apposta nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente CASINI pone in votazione l'emendamento 2.1, che è approvato.

Pone quindi ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1314) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 6 febbraio 2010*
(Esame e rinvio)

Il relatore AMORUSO (*FI-PdL XVII*) espone il contenuto dell'Accordo in oggetto, finalizzato a rafforzare le relazioni tra Italia e Montenegro e integrazione economica tra i due Paesi, anche nella prospettiva del processo di adesione del Montenegro all'Unione europea e alla NATO. Ricorda che il testo prevede la costituzione di un Comitato congiunto tra i due Paesi con il compito di coordinamento dei programmi e dei progetti nei settori individuati dall'Accordo e cioè la lotta alla criminalità, la protezione del patrimonio culturale e lo sviluppo degli investimenti. Sottolinea che l'Accordo è pienamente compatibile con l'ordinamento comunitario e con gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1332) *Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010*
(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto del Trattato in oggetto, che risponde all'esigenza di assicurare un quadro giuridico più coerente alle relazioni italo-cinesi in campo giudiziario, anche per l'intensificazione dei rapporti economici e commerciali tra i due Paesi e per la necessità di rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni criminali. Sottolinea che il Trattato definisce un ampio campo di applicazione della assistenza reciproca in materia penale, comprendendovi la notifica di

documenti, la trasmissione di testimonianze e perizie, la ricerca e l'identificazione di persone e il loro trasferimento per comparire in procedimenti giudiziari. Ricorda che il testo non segnala criticità rispetto alle normative comunitarie e internazionali e anzi si muove nel solco della Convenzione del Consiglio d'Europa sull'assistenza giudiziaria del 1959.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1333) Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010

(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto del Trattato in oggetto sottolineando la sua stretta connessione con l'Accordo sulla reciproca assistenza giudiziaria penale di cui all'Atto Senato n. 1332, appena esaminato. Sottolinea che ai sensi del Trattato l'estradizione può essere concessa per i reati previsti da entrambi gli ordinamenti e punibili con pene restrittive di almeno un anno o quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi. Evidenzia che il testo specifica i casi in cui l'estradizione può essere negata, tra i quali sono ricompresi i reati politici (ad esclusione di quelli a scopo terroristico) e i casi in cui sia stato concesso asilo politico o vi sia il fondato motivo che la persona richiesta possa subire una condanna capitale o patire torture o altri trattamenti degradanti. Conclude ricordando che gli oneri finanziari sono valutati in circa 10 mila euro l'anno e che le norme del Trattato non comportano criticità nei confronti nelle normative comunitarie e internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1334) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012

(Esame e rinvio)

Il relatore DE CRISTOFARO (*Misto-SEL*) espone il contenuto dell'Accordo in esame, che fornisce nuovi strumenti per la collaborazione tra i due Paesi nella prevenzione che nell'investigazione nei settori del crimine organizzato, del traffico illecito di stupefacenti, della tratta di persone e di armi e degli atti terroristici. Evidenzia che tale collaborazione consiste essenzialmente nello scambio di informazioni sulle organizzazioni criminali e sui gruppi terroristici nonché nell'adozione di misure di coordinamento delle operazioni investigative e di sorveglianza. Ricorda che gli oneri finanziari sono valutati in circa trentamila euro e che l'intervento normativo risulta pienamente compatibile con le numerose convenzioni adottate in materia in sede di Nazioni Unite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1164) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 dicembre.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo con presupposti sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale. Verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Cociancich a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1243) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente CASINI comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul disegno di legge in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato al relatore Zin a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

SU UNA RECENTE INIZIATIVA DEL COMITATO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Il senatore MICHELONI (PD), intervenendo anche in qualità di Presidente del Comitato per le questioni degli italiani all'estero, informa la Commissione che una delegazione del Comitato generale degli italiani al-

l'estero ha recentemente incontrato il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Luciano Pizzetti, per esprimere preoccupazione per il ritardo nel rinnovo degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero e per sostenere la proposta di riduzione dei seggi elettorali nei consolati italiani in occasione delle prossime elezioni europee.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1301

Art. 2.

2.1

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

BILANCIO (5ª)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1242) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il vice ministro MORANDO dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si ribadisce che la quantificazione degli oneri conseguenti all'obbligo per lo Stato di assicurare la manutenzione degli edifici assegnati all'Istituto è il frutto di un confronto con l'Istituto stesso. Conviene circa la necessità di un aggiornamento della copertura finanziaria.

Il senatore D'ALÌ (NCD), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, preso atto della posizione del Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, delle parole: "a decor-

re dall'anno 2013" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2014" e delle parole: »bilancio triennale 2013-2015« con le seguenti: "bilancio triennale 2014-2016". Osserva, inoltre, che la cifra annuale di 30.000 euro, stanziata in relazione alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, dovrebbe costituire un tetto di spesa, con conseguente mantenimento al bilancio dello Stato delle eventuali somme non spese in ciascun esercizio finanziario.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene approvata.

(1176) CIAMPI ed altri. – Istituzione del «Giorno del Dono»

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*), in sostituzione della relatrice Chiavaroli, riepiloga sinteticamente l'ambito del provvedimento, ribadendo la necessità che le attività ivi previste si svolgano ad invarianza di oneri. Rispetto agli emendamenti, evidenzia la necessità di una valutazione sulla proposta 2.2.

Il rappresentante del GOVERNO conviene sulla necessità di assicurare l'assenza di nuovi oneri tramite una clausola di invarianza finanziaria da apporre all'articolo 2. Analoga garanzia dovrebbe, a parere del Governo, essere apprestata anche a tutte le proposte emendative presentate.

Il RELATORE propone, quindi, di esprimere un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 2, dopo le parole: "sono organizzate", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,".

In merito alle proposte emendative, il parere non ostativo sull'emendamento 2.1, è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "possono essere organizzate", delle seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sull'emendamento 2.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo le parole: "nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica", delle seguenti: "e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sull'emendamento 2.3 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sua riformulazione secondo il seguente tenore: "1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente legge con le sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".».

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere viene approvata.

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 marzo.

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Guerrieri Paleotti, ricorda che era stata chiesta al Governo conferma dell'equilibrio finanziario del provvedimento e dell'assenza di oneri per l'Erario.

Il vice ministro MORANDO conferma di non avere elementi ulteriori sui profili finanziari, dal momento che la quantificazione degli oneri appare congrua, e che i nuovi costi saranno interamente posti a carico dell'autonomo bilancio della Banca d'Italia. Con l'occasione, sottolinea che il provvedimento in esame appare limitato e settoriale, ma rappresenta un passo del percorso, assai più ampio, verso la costituzione di una effettiva e compiuta unione bancaria. Riepiloga, quindi, le tappe fondamentali nella costruzione di un sistema unico di controllo del mercato bancario europeo già percorse, ponendo l'accento sull'importanza dell'accordo raggiunto il 20 marzo scorso tra i Paesi dell'Unione europea, accordo che rappresenta il decisivo passaggio tra una mera sorveglianza prudenziale degli istituti bancari maggiori e la creazione di un'effettiva unione bancaria.

Il senatore D'ALÌ (NCD) chiede conferma che nel percorso di intensificazione della collaborazione sul tema del mercato del credito sia prevista anche una gestione comune dei fondi di tutela dei risparmiatori, onde evitare la paradossale condizione di un settore regolato a livello europeo, ma dotato di meccanismi di salvaguardia e garanzia di solo ambito nazionale.

Il vice ministro MORANDO concorda con le osservazioni del senatore D'Alì e rappresenta che, pur non essendo allo stato costituito un sistema europeo di tutela interbancaria, uno strumento di questa natura rappresenta il necessario complemento dell'unione bancaria.

Il PRESIDENTE, apprezzata la sensibilità della Commissione per un tema assai rilevante in punto di programmazione economica, prospetta la possibilità di convocare in audizione il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la 6ª Commissione, al fine di approfondire gli esatti contenuti e i seguiti dell'accordo raggiunto pochi giorni or sono in sede europea.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il relatore facente funzioni, senatore SANTINI (PD), propone infine l'espressione di un parere sul provvedimento del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto della correttezza della quantificazione degli oneri stimati dalla relazione tecnica in circa 25 milioni di euro, posto peraltro che, in ogni caso, essi graveranno interamente sul bilancio della Banca d'Italia.».

Previa verifica del prescritto numero legale, la proposta di parere risulta approvata.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il senatore SANTINI (PD) sottolinea l'opportunità di integrare l'ordine del giorno, al fine di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1052 in tema di lotta all'omofobia.

Il PRESIDENTE conviene e ricorda che la 2ª Commissione ha richiesto, altresì, l'espressione di un parere sul disegno di legge n. 1070 in tema di responsabilità civile dei magistrati.

Avverte, pertanto, che l'ordine del giorno è integrato, in sede consultiva, con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1052, recante disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia, oltre che dei relativi emendamenti, e l'esame del disegno di legge n. 1070, in materia di disciplina della responsabilità civile dei magistrati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

Sottocommissione per i pareri

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,40.

(1219) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, ricorda che è apparsa necessaria una modifica della copertura finanziaria, che andrà aggiornata rispetto all'originario testo del disegno di legge.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Il presidente AZZOLLINI (NCD), in qualità di relatore, propone, quindi, un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, delle parole: "anno 2013", ovunque ricorrano, con le seguenti: "anno 2014", e delle parole: "bilancio triennale 2013-2015", con le seguenti: "bilancio triennale 2014-2016"».

La Sottocommissione approva.

La seduta termina alle ore 15,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 1° aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Vice Presidente
MOLINARI

indi del Vice Presidente
CARRARO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1387 (d-1 25 DEL 2014 – AVVALIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA)

Plenaria

89^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Zanetti.*

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(1387) Conversione in legge del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il presidente CARRARO dà conto dell'audizione informale del responsabile della vigilanza di Banca d'Italia sui contenuti del decreto-legge testé conclusasi. Ricorda inoltre che il relatore Mancuso ha svolto l'intervento introduttivo.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore FORNARO (*PD*) esprime soddisfazione relativamente agli elementi di valutazione ottenuti grazie all'audizione dei rappresentanti della Banca d'Italia svolta nell'odierno Ufficio di Presidenza. Quanto al merito del provvedimento in esame rileva la sostanziale insussistenza di margini emendativi in ragione della rispondenza a un quadro giuridico e operativo già delineato a livello europeo e tenuto conto delle aspettative e delle raccomandazioni della BCE. Il coinvolgimento nella valutazione approfondita sugli istituti bancari di soggetti terzi è inoltre, a suo avviso, uno strumento che rafforza la percezione esterna di obiettività nello svolgimento dell'esercizio. Prosegue osservando come con il decreto-legge n. 25 del 2014 sia confermato il ruolo della Banca d'Italia a tutela del sistema economico nazionale e sottolinea la rilevanza delle banche italiane individuate come oggetto della valutazione approfondita.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) auspica che l'esercizio di valutazione approfondita coordinato dalla Banca centrale europea possa costituire un'occasione per realizzare un'ampia condivisione dei principi e delle modalità operative in materia di vigilanza bancaria nell'Unione europea, ambito nel quale l'Italia rappresenta un modello di riferimento. Prosegue esprimendo perplessità circa la mancanza di previsioni normative volte alla prevenzione di conflitti di interesse con riferimento al periodo successivo alla conclusione dell'esercizio di valutazione approfondita.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) rileva la notevole entità del complesso delle operazioni nelle quali si concreta lo svolgimento dell'esercizio di valutazione tale da suscitare dubbi circa l'effettiva possibilità di rispettare i termini previsti, fermo restando il giudizio positivo sui contenuti specifici del decreto-legge. Richiama poi l'attenzione sulla salvaguardia del principio di riservatezza in relazione alla condivisione delle informazioni fra Banca d'Italia e Ministero dell'economia e delle finanze, prevista dall'articolo 1, comma 4, del provvedimento in esame.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) rileva l'opportunità di un adeguamento della formulazione dell'articolo 1 del decreto-legge in titolo a quanto previsto dalla Banca centrale europea, che ha inteso sollecitare al ricorso a enti indipendenti per lo svolgimento di un'attività di supporto. Dopo aver osservato che la scelta della Banca d'Italia, di fatto obbligata, di avvalersi della società Oliver Wyman è avvenuta in assenza di meccanismi di garanzia contro eventuali conflitti d'interesse esprime riserve rispetto alla compatibilità con l'ordinamento bancario della previsione volta alla condivisione delle informazioni tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto che la direttiva sull'accesso all'attività degli enti creditizi limita lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza. Conclude preannunciando la presentazione di emendamenti da parte del proprio Gruppo.

Il presidente CARRARO (*FI-PdL XVII*) osserva che la problematica del conflitto di interesse è connaturata all'utilizzo di soggetti terzi, soprattutto rispetto ai comportamenti futuri degli attori coinvolti nella valutazione.

Dichiara quindi chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 274
(ABBAZIA DI S. SALVATORE A SETTIMO, IN RIVA D'ARNO) E IN MERITO ALL'E-
SAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE
E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

Plenaria

81^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

*Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Stefania Giannini.*

La seduta inizia alle ore 15,30.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale concernente il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2013 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti proposti dagli enti (n. 85)**

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 marzo scorso.

Il ministro Stefania GIANNINI comunica che è in corso un approfondimento sul provvedimento in titolo e dunque chiede un breve rinvio dell'esame.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta e rinvia conseguentemente il seguito dell'esame.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Avverte altresì che della procedura informativa sarà pubblicato, a breve termine, il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito delle comunicazioni del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Riprende la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 27 marzo scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro ha esposto le linee programmatiche del Governo relative al suo Dicastero, con riferimento alla scuola. Le dà quindi la parola con riguardo ai settori dell'università e della ricerca.

Il ministro Stefania GIANNINI, nel riallacciarsi a quanto già esposto nella precedente seduta, pone anzitutto l'accento sulla semplificazione a suo avviso necessaria anche nel settore dell'università, che soffre da troppi anni di una stratificazione molto complessa di norme, nonostante la legge

n. 240 del 2010 avesse l'intento di inaugurare una nuova fase nella *governance*, nei meccanismi del finanziamento, nel reclutamento e nella valutazione. Al riguardo, ritiene che, da un lato, la legge n. 240 abbia delegato a numerosi interventi di vario rango ordinamentale e amministrativo la concreta applicazione delle norme e, dall'altro, non si è trattato di un testo consolidato che ha abrogato quello che c'era prima, con il risultato che risultano ancora in vigore leggi assai risalenti, talvolta mai applicate. Cita, come esempio di complessità, le procedure dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN), in occasione delle quali sono stati presentati numerosi ricorsi, con conseguente rallentamento dei meccanismi di assunzione mediante concorso sebbene dal 2008 non fossero più stati banditi concorsi. Il risultato di ciò è l'anzianità del corpo docente e una diminuzione complessiva, fra il 2008 e il 2013, del 15 per cento dei professori a seguito del mancato *turn over*. A ciò si aggiunge che il numero dei docenti e il rapporto studenti/docenti sono tornati sui livelli di inizio anni 2000, con pesime previsioni per i prossimi anni, in cui si verificheranno ulteriori fuoriuscite. Altro esempio di complessità dell'attuale sistema riguarda la formulazione dei criteri per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR): nel confermare quanto esposto durante la presentazione della Relazione 2013 dell'Agenzia, reputa indispensabile scongiurare il rischio che essa diventi un controllore *ex ante*, mentre occorre potenziarne il ruolo di valutatore *ex post*. In questo contesto, rende nota la sua volontà di procedere ad azioni di semplificazione di almeno tre tipi: una semplificazione normativa sui meccanismi di accreditamento didattici di ogni ciclo, con conseguente spostamento degli obblighi nella rendicontazione *in itinere* ed *ex post*, in modo che le università conoscano prima su quali parametri, soprattutto di efficacia, saranno valutate; una semplificazione finanziaria, cosicché gli atenei virtuosi possano praticare una politica di bilancio che sia pienamente autonoma, impiegando anche risorse esterne al Fondo di finanziamento ordinario (FFO), con lo scopo di conseguire gli obiettivi che si sono dati nell'ambito degli indirizzi ministeriali e declinando le proprie capacità di intervento sulle specificità dei territori; una semplificazione nel reclutamento, al fine di accelerare i processi di ricambio e renderli più spediti. A tale ultimo riferimento, fermi restando il monitoraggio dell'ANVUR e gli obblighi di bilancio, giudica prioritario avviare una sorta di «liberazione» del reclutamento, che deve tornare ad essere primaria responsabilità dei singoli atenei. Ritiene dunque che gli abilitati debbano essere assunti con procedure snelle, simili a quelle della chiamata diretta, con piena responsabilità degli organi di governo dell'ateneo, sulla base del modello spagnolo, i quali, anche grazie a un ulteriore perfezionamento della valutazione della qualità della ricerca (VQR), devono entrare in un'ottica di premialità e penalizzazione. Chiari-
sce infatti che la valutazione con premi e penalizzazioni rappresenta l'antitesi dei tagli lineari. Nell'attesa che si concluda il primo e il secondo ciclo dell'ASN, afferma che successivamente, anche alla luce dell'esito di tali tornate, si compierà una riflessione sul sistema attuale.

Precisa peraltro che detti interventi di semplificazione impongono la possibilità concreta di programmare le risorse, tanto più che la variabile tempo è inevitabilmente il punto cruciale del futuro del sistema universitario in quanto spesso conta di più la prevedibilità delle risorse rispetto alla mera quantità.

Assicura perciò fin d'ora il suo impegno affinché la consistenza di qualunque finanziamento relativo al sistema universitario, al netto di interventi specifici dovuti a norme ineliminabili, sia su base pluriennale, almeno triennale. Propone pertanto la fissazione di una data entro cui concludere tutte le procedure relative alla ripartizione delle risorse finanziarie e alle assunzioni, ipotizzandola al 31 marzo di ciascun anno. Prospetta altresì la possibilità che il decreto sulla ripartizione del FFO limiti i vincoli a poche voci che caratterizzino la politica d'indirizzo del Ministero, mentre il resto dovrà essere a disposizione degli organi dell'ateneo, coniugando così autonomia e reale capacità di programmazione, tanto più che gli atenei sono già chiamati a presentare una programmazione triennale al Dicastero.

Sempre sulla stessa falsa riga, occorre a suo giudizio programmare anche le politiche per il merito e per il diritto allo studio, rendendo quest'ultimo davvero effettivo, eliminando espressioni contraddittorie come «idoneo ma senza borsa» le quali testimoniano che lo Stato non è in grado di garantire un diritto chiave per l'emancipazione personale e sociale.

Evidenzia inoltre l'esigenza di far ripartire la Fondazione per il merito, attraverso la quale avvicinare il mercato del lavoro agli studenti migliori per consentire alle imprese di intercettare i talenti e agli studenti di avere percorsi preferenziali per il sostegno del percorso di studi e l'ingresso nel mercato del lavoro. Collegata a ciò è, a suo avviso, la questione dei prestiti d'onore, uno strumento già praticato con successo in altri Paesi che ella intende diffondere anche in Italia, in un'ottica di parallelismo, non di sostituzione o supplenza, rispetto al diritto allo studio. Precisa infatti che mentre il diritto allo studio deve rappresentare la base di garanzia per tutti gli studenti capaci e meritevoli in stretta correlazione con il reddito, il prestito deve esser concepito come un sostegno meritocratico, a condizione che il sistema dei prestiti, appoggiandosi ad un Fondo di garanzia, sia complessivamente meno gravoso per gli studenti.

Focalizza indi l'attenzione sul tema delle risorse finanziarie a disposizione di studenti, laureati e dottorandi, richiamando il caso degli specializzandi di medicina per i quali si registra un crollo del numero di borse. Riferisce in merito che è in corso di definizione una *road map* chiara con le Regioni per semplificare l'attuale procedura e assicurare in futuro una rilevazione realistica e puntuale del fabbisogno nazionale di medici. Coglie peraltro l'occasione per informare che prima dell'estate sarà bandito il concorso nazionale – per titoli e prove – per l'accesso alle scuole di specializzazione, che avrà luogo realisticamente intorno a metà ottobre.

Si sofferma poi sull'orientamento, rilevando il basso numero di laureati in Italia e l'elevato tasso d'abbandono fra primo e secondo anno della laurea triennale, che talvolta è indice di scelte sbagliate. Ritene dun-

que prioritario orientare gli studenti sia dei licei che degli istituti tecnici non solo sui corsi di laurea di oggi, ma anche sui nuovi mestieri di domani.

Altro nodo centrale per qualificare l'autonomia dell'università, prosegue il Ministro, è la valutazione. In proposito, sottolinea la necessità di definire chiaramente gli ambiti di intervento dell'ANVUR e quelli del Dicastero, tenuto conto che l'Agenzia deve concentrarsi più sulla valutazione e sull'accREDITamento, affinando le proprie metodologie, anche in una prospettiva di adeguamento degli *standard* di qualità con quelli europei, mentre il Ministero deve assumersi la responsabilità di intervenire, anche in maniera dura, sui corsi che non rispondono ai requisiti richiesti. Occorre infatti individuare parametri più flessibili relativamente alla programmazione pluriennale e gli strumenti valutativi esistenti devono diventare più dinamici, a cominciare dalla VQR, il cui ruolo da quest'anno è diventato decisivo per la ripartizione di ben quattro quinti della quota premiale. Sottolinea quindi l'esigenza di predisporre uno strumento valutativo correlato con la programmazione triennale che, al tempo stesso, sia in grado di monitorare *in itinere* il comportamento delle università; ciò significa evidentemente la disponibilità di una banca dati per il sistema sulla cui realizzazione assicura l'impegno del Dicastero.

Fa presente altresì che sebbene il raggiungimento dell'eccellenza sia misurato dall'ANVUR, esso non dipende da questa valutazione, anche perchè esistono ambiti ancora non chiaramente valutabili come l'eccellenza nel settore della didattica. Nel ravvisare perciò la mancanza di una reale competizione in questo campo, reputa opportuno favorire percorsi di formazione d'eccellenza, in cui incentivare la qualità della formazione specialistica e il suo raccordo con il mondo del lavoro, in modo da combinare in maniera virtuosa autonomia e valutazione.

Si sofferma poi in particolare sulla valutazione delle discipline umanistiche, che non può a suo avviso essere ricondotta in modo forzoso ai criteri quantitativi e bibliometrici caratteristici delle discipline scientifico-tecnologiche: rivendica pertanto l'importanza, a tutti i livelli, di salvaguardare la specificità delle scienze umane e sociali, considerando peraltro che in altri contesti, come quello anglosassone, sono stati introdotti parametri qualitativi.

Enfatizza inoltre la stretta connessione tra la buona programmazione, la sana semplificazione e la corretta valutazione, nella consapevolezza che l'università non è estranea rispetto al contesto entro cui si trova ad operare. Alla vigilia del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, l'Italia deve proporre innovazioni forti in merito ad alcuni pilastri della formazione e della ricerca, incentivando anche l'apertura del sistema universitario verso l'Europa ad esempio attraverso la mobilità degli studenti e dei ricercatori, anche mediante i nuovi strumenti europei come *Erasmus-plus*, i bandi Marie Curie e i *grant* dell'*European Research Council* (ERC), che sono uno degli strumenti fondamentali del «pilastro» sull'*Excellent Science* di *Horizon 2020*. Parimenti, bisogna puntare a suo giudizio sull'apertura verso nuove metodologie della formazione, mettendo a frutto

esperienze d'eccellenza che già esistono nel nostro Paese, nonchè sull'apertura nei confronti del mondo dell'impresa e dell'autoimprenditorialità, nella prospettiva occupazionale, fruendo anche di appositi flussi di finanziamento europei come la *Garanzia Giovani* e i fondi strutturali.

Rileva comunque che l'internazionalizzazione deve prevedere un drastica semplificazione degli strumenti attualmente esistenti per la mobilità e favorire «la circolazione dei cervelli», anche per ciò che attiene alla questione dei visti destinati a studenti e ricercatori, i quali sono sottoposti a lungaggini burocratiche eccessive. Ricorda poi le origini del progetto *Erasmus*, che è stato uno degli strumenti più importanti con cui è stato trasmesso ai giovani il senso di una Europa «terra delle opportunità» e che quindi ora occorre rilanciare. In tal senso ipotizza la previsione di una sorta di «*Erasmus* curriculare» in virtù del quale i mesi di *Erasmus* rientrerebbero a pieno titolo nel *curriculum* di studi degli studenti. Evidentemente, se ciò andasse in porto, il Ministero dovrebbe aggiungere opportuni finanziamenti premiali.

Sul piano dell'innovazione delle metodologie didattiche, servono le condizioni perché le istituzioni di formazione superiore pubblichino molte più *open educational resources* di quanto non abbiano fatto finora. Giudica altresì necessario rivedere il materiale didattico digitale, anche al fine di aumentare la visibilità internazionale del sistema educativo italiano, ritenendo poi auspicabile l'apertura verso i cosiddetti *massive online courses* (MOOC), quanto meno per alcuni corsi di studio.

Caldeggia indi i corsi universitari che prevedono insegnamenti in lingua inglese, anche per rendere il sistema di istruzione superiore, università e ricerca più attrattivo nei confronti dei Paesi esteri. Nel ritenere sterile la competizione tra lingua madre e lingua inglese, ritiene indispensabile superare le difficoltà che alcuni atenei incontrano nel proporre la didattica interamente in inglese.

Accenna poi brevemente alla possibilità di un pieno e immediato riconoscimento dei titoli nonchè all'apertura verso l'impresa, che comporta la ricerca di risorse di provenienza diversa rispetto a quella pubblica.

Passa quindi ad esaminare un'altra priorità a suo avviso decisiva per il Paese, quella della ricerca, che può costituire il terzo pilastro per il nostro futuro. Applicando anche in questo campo i principi di semplificazione, programmazione, valutazione ed apertura, segnala la necessità di dare concretezza agli interventi volti a semplificarne le procedure, nel quadro del Programma nazionale della ricerca (PNR) e delle sinergie tra impiego dei fondi strutturali e competizione per i fondi di *Horizon 2020*. Si tratta infatti di circa 60 miliardi di euro che vanno ad assommarsi al portafoglio settennale della nuova programmazione europea che sfiora gli 80 miliardi di euro complessivi.

Nel rilevare con preoccupazione come, nonostante queste disponibilità, l'innovazione stenti a decollare, rammenta che nella media degli ultimi cinque anni la quota italiana di spesa in ricerca e sviluppo rispetto al PIL è inferiore alla media europea e a quella dei principali Paesi industriali, collocandosi al diciannovesimo posto su 23 Paesi considerati. Pur

segnalando le notevoli differenze a livello regionale, ravvisa uno scarso coordinamento tenuto conto che il PNR è un contenitore di interventi espressi da numerosi enti vigilati sia dal Ministero dell'istruzione, dell'università sia da altri Ministeri, a cui si aggiungono le università e tanti portatori di interesse. Sebbene ciò testimoni un tangibile interessamento nel settore ricerca, afferma che la programmazione è complessa e, senza un reale coordinamento, spesso può risolversi in una associazione puramente meccanica di indirizzi di spesa. La semplificazione deve dunque essere compiuta su più livelli: una semplificazione finanziaria, in cui le risorse devono confluire in un piano finanziario della ricerca unico; una semplificazione gestionale, in base alla quale razionalizzare i soggetti che operano intorno al mondo della ricerca e il numero degli enti pubblici di ricerca; una semplificazione normativa, nella quale regolamentare alcuni processi omogenei nell'emanazione dei bandi evitando asimmetrie, specie in vista dell'avvio dei nuovi interventi sui Programmi operativi nazionali (PON) della nuova programmazione europea 2014-2020.

Ella lamenta poi l'incapacità di assicurare una programmazione ciclica e regolare dei fondi, pur essendoci strumenti normativi del tutto idonei allo scopo. L'Italia sconta infatti – a suo avviso – una cronica incapacità di assegnare cifre stabili nei relativi capitoli di bilancio, a causa di tagli imprevedibili operati attraverso la legge di stabilità, con il risultato di una perdurante incertezza.

Il Ministro si sofferma indi sulla programmazione dei fondi comunitari che avrà un impatto per i prossimi 7 anni in linea con l'8° Programma Quadro europeo, *Horizon 2020*. Al riguardo, nel rilevare che l'Italia si colloca solo al 16° posto a livello europeo come capacità innovativa del tessuto imprenditoriale, comunica con rammarico che per questo ciclo l'Italia avrà a disposizione solo 1,7 miliardi, pari a circa la metà delle risorse disponibili nello scorso ciclo.

Quanto alle risorse alternative, ella cita il Fondo per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e i Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) che, a valere sul FIRST, finanziano la ricerca di base. In proposito, ella riferisce che attualmente il FIRST è alimentato esclusivamente dai fondi originariamente destinati ai PRIN. Nel 2013 il FIRST è stato pressoché unicamente dedicato al finanziamento di bandi innovativi per i giovani: oltre 48 milioni di euro per il finanziamento di specifici interventi atti a garantire il ricambio generazionale e l'autonomia scientifica dei giovani ricercatori. Il Ministro rimarca peraltro che il Fondo può essere analogamente rifinanziato per il 2014, ma che comunque l'orizzonte temporale è sempre troppo limitato.

Dopo aver accennato al Fondo per l'agevolazione alla ricerca (FAR), destinato alla ricerca industriale, non più rifinanziato dal 2010, ella ribadisce quindi l'esigenza di coordinare l'attività dei 24 enti di ricerca attualmente esistenti, nell'ambito di una politica strategica del Paese che sappia rispondere alle prospettive di *Horizon 2020* e dei fondi strutturali.

Nel rinviare alla relazione scritta per le successive considerazioni su questo profilo tematico, il Ministro si sofferma indi sulla valutazione, af-

fermando che l'attività dell'ANVUR dovrebbe essere estesa a tutti i soggetti della ricerca pubblica ed incidere, mediante criteri e parametri specifici, sull'assegnazione di quote crescenti del Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE). In particolare, la valutazione deve mirare al raggiungimento di *standard* di qualità e di competitività rispetto ai quali il Ministero deve esercitare una compiuta politica d'indirizzo, tenuto anche conto delle priorità dell'Esecutivo e dei principali *stakeholders* nel settore.

Per quanto attiene alla valutazione di specifici progetti di ricerca di base ed industriale presentati a fronte di specifici bandi, il Ministro ritiene fondamentale continuare nell'opera di allineamento alle migliori procedure di valutazione a livello europeo attraverso la valorizzazione del meccanismo della *peer review*.

Passando al tema dell'apertura, reputa che debba essere incoraggiata la mobilità dei ricercatori all'interno degli enti e fra gli enti e le università, con appositi incentivi; inoltre, preannuncia l'intenzione di continuare a proporre lo specifico finanziamento delle chiamate dirette, che rappresentano a suo avviso un istituto importante per promuovere la qualità degli enti di ricerca.

Soffermandosi in particolare sull'Agenzia spaziale italiana (ASI), pone l'accento sull'esigenza di assicurarle quanto prima una *governance* stabile e competente attraverso il meccanismo del *search committee*, in nome del carattere strategico della politica spaziale anche nel consesso internazionale.

Dopo aver accennato alla tematica dei lanciatori VEGA, rinvia nuovamente, per motivi di tempo, alla relazione scritta, intendendo dedicare l'ultima parte del suo intervento al settore dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM). Al riguardo, nell'esprimere rammarico per la scarsa attenzione dedicata al comparto negli ultimi anni da parte di una politica a volte inopinatamente distratta, rammenta che gli studenti nel complesso sono più di 80.000, mentre i docenti sono approssimativamente 5.400. La mobilità internazionale, le iniziative promozionali, i premi testimoniano una grande vivacità di alcune istituzioni, incluse quelle private, cui tuttavia non corrisponde una adeguata funzionalità organizzativa.

Ad esempio, il reclutamento è bloccato da un quindicennio, con il risultato di un elevatissimo tasso di precariato e di conflittualità, con commissariamenti frequentissimi.

Alla autonomia, che in linea di principio dovrebbe accostare il modello AFAM a quello universitario, corrisponde del resto una forte centralizzazione nella distribuzione delle risorse, nella nomina degli organi e financo nel reclutamento.

A fronte di questa situazione, che rischia oramai di far definitivamente collassare questo settore, il Ministro assicura dunque il proprio impegno sulle quattro voci già indicate come fondamentali per gli altri settori: la semplificazione, la programmazione, la valutazione e l'apertura.

Prima di tutto, la *governance* del sistema va profondamente rivista e vanno definiti i rispettivi poteri degli organi di indirizzo e di quelli gestionali, rivedendo il rapporto fra rappresentanza didattica da un canto, vertice politico e vertice amministrativo dall'altro.

Va poi affrontato il riordino dei canali di immissione in ruolo e di abilitazione; la distribuzione delle risorse, nel mondo AFAM così come per la scuola e l'università, non dovrebbe più avvenire secondo criteri storici, bensì dovrebbe essere correlata alle dimensioni e alle attività degli istituti.

In materia di valutazione, reputa opportuno adottare criteri rigorosi, fornendo precise regole per l'accreditamento *ex ante* e la valutazione *ex post* dei corsi di studio. Inoltre, andranno seguiti parametri fissi e riconosciuti anche a livello internazionale, con particolare riguardo per le numerose istituzioni private che chiedono il riconoscimento legale.

Infine, un sistema aperto di Accademie e Conservatori deve contemplare, a suo giudizio, forme di mobilità che prevedano lo scambio di esperienze della docenza ma anche l'ingresso di talenti dall'estero che portino nuova linfa nei nostri istituti.

Nel concludere il proprio intervento, il Ministro tiene a sottolineare l'importanza di definire un corretto rapporto fra istruzione musicale di base, che dovrebbe a suo avviso essere sempre più integrata nella didattica scolastica, e formazione universitaria, da affidare interamente al sistema delle Accademie e dei Conservatori.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione svolta e rinvia il dibattito ad altra seduta. Comunica altresì che il testo integrale delle dichiarazioni del Ministro sarà pubblicato sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1260) Francesca PUGLISI ed altri. – Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni e del diritto delle bambine e dei bambini alle pari opportunità di apprendimento

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti del Gruppo nazionale Nidi infanzia, auditi oggi dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi con riferimento al disegno di legge in titolo, hanno consegnato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

74^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1167) Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto

(953) RANUCCI ed altri. – Deleghe al Governo per la revisione della Parte prima del codice della navigazione in materia di navigazione marittima e interna nonché per la revisione del codice della nautica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore RANUCCI (*PD*) conferma l'opportunità, già evidenziata nella seduta precedente, che la Commissione svolga una serie di audizioni informative con i soggetti maggiormente rappresentativi del settore della nautica da diporto, al fine di acquisire elementi conoscitivi aggiornati sulle problematiche del settore, indispensabili per una corretta valutazione dei provvedimenti in esame.

Il presidente MATTEOLI fa presente che sono già in corso i necessari contatti per verificare la possibilità di svolgere, in sede informale, le audizioni richieste. In particolare, mercoledì 9 aprile potrebbero essere ascoltati i rappresentanti di Ucina e Assomarinas.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(912) Cristina DE PIETRO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 29 gennaio.

La senatrice DE PIETRO (*M5S*), in qualità di prima firmataria del provvedimento in esame, ricorda che lo stesso si propone in primo luogo di adeguare la normativa vigente in materia di requisiti per il rilascio della patente di guida a quanto stabilito dalla direttiva 91/439/CEE del 29 luglio 1991 e successivi aggiornamenti, che, al contrario della legislazione italiana, non prevede l'incapacità di distinguere i colori tra le cause ostative al rilascio della patente. Questo servirebbe anche a impedire l'avvio di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia.

In secondo luogo, il disegno di legge prevede una delega al Governo per rivedere le attuali normative che, in vario modo, discriminano i daltonici per l'accesso al mondo del lavoro, o in quanto li escludono da professioni che invece potrebbero svolgere, o in quanto propongono loro mansioni per le quali sono inadeguati.

Segnala poi alcune disposizioni che, modificando il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada, si propongono di sostituire le attuali palette stradali di segnalazione, basate sui colori, con altre basate su scritte, per facilitare la comprensione delle segnalazioni anche ai daltonici.

Infine, fa presente che il disegno di legge in esame è stato predisposto con il concorso delle associazioni di tutela dei daltonici.

Rispondendo quindi ad un quesito del PRESIDENTE, conferma che le disposizioni del testo in esame potrebbero dare un aiuto significativo per migliorare la condizione dei daltonici in quanto, nell'ambito della delega, impongono al Governo di adottare una serie di azioni positive in tal senso. Sottolinea che si tratta di interventi semplici che potrebbero farsi anche a invarianza di spesa, come la creazione dell'Osservatorio nazionale sul daltonismo o l'adeguamento dei siti internet delle pubbliche amministrazioni per l'accessibilità alle persone affette da daltonismo. In sostanza, si tratterebbe di fare per questi soggetti quello sforzo che si è già fatto negli anni passati per altri tipi di disturbi, come ad esempio la dislessia.

Ribadisce che il daltonismo non è comunque un difetto ostativo alla guida degli autoveicoli e, pertanto, le visite mediche per il rilascio della patente non dovrebbero contemplare esami relativi alla capacità di riconoscimento cromatico.

Il senatore RANUCCI (*PD*), pur condividendo pienamente la finalità di rimuovere qualunque forma ingiustificata di discriminazione o di ostacolo ad un pieno inserimento delle persone affette da daltonismo nella vita sociale e lavorativa, rileva che le finalità del disegno di legge in esame

potrebbero essere attuate meglio e più velocemente con provvedimenti di natura amministrativa, anziché per via normativa.

Il presidente MATTEOLI osserva che il ricorso allo strumento legislativo è giustificato dall'esigenza di intervenire su alcune norme del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la discussione generale e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo per martedì 8 aprile, alle ore 16.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (COM (2013) 26 definitivo) (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (COM (2013) 27 definitivo) (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia (COM (2013) 28 definitivo) (n. 10)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2012/34/UE del Parlamento e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la *governance* dell'infrastruttura ferroviaria (COM (2013) 29 definitivo) (n. 11)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (COM (2013) 30 definitivo) (n. 12)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza delle ferrovie (COM (2013) 31 definitivo) (n. 13)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 marzo.

Il relatore SONEGO (PD) richiama ancora una volta la grande importanza degli atti comunitari in esame, che compongono il cosiddetto Quarto pacchetto ferroviario, mirante a ridefinire l'assetto del sistema di trasporto ferroviario in Europa, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici della sicurezza e dell'interoperabilità, sia per quanto riguarda gli aspetti politici di regolazione del mercato.

Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito e dei chiarimenti forniti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel corso delle co-

municazioni svolte nella seduta pomeridiana del 26 marzo, ritiene che la Commissione possa quindi formulare una risoluzione sugli atti comunitari in esame, che avrà anche la funzione di atto di indirizzo nei confronti del Governo.

In particolare, preannuncia l'intenzione di proporre una risoluzione che esprima il sostegno all'impostazione degli atti comunitari in esame originariamente proposta dalla Commissione europea, soprattutto per quanto concerne le politiche di liberalizzazione del settore ferroviario, impegnando contestualmente il Governo a sostenere questa posizione nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea.

Trattandosi di una questione di grande rilevanza, il presidente MATTEOLI propone di rinviare l'esame congiunto alla settimana successiva, per consentire al relatore di predisporre la suddetta proposta di risoluzione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Modifiche ai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 e n. 35, relativi all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie» (n. 84)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 marzo.

Il relatore SONEGO (*PD*) osserva che lo schema di decreto in esame, come altri provvedimenti recentemente portati all'attenzione della Commissione, costituisce l'occasione per un ripensamento complessivo delle istituzioni e delle regole di funzionamento attualmente vigenti nel settore ferroviario. In particolare, questo provvedimento si propone di riconfermare per un terzo mandato, alla guida dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, l'attuale direttore, introducendo a tal fine una specifica deroga alla disciplina vigente, che prevede la possibilità di due soli mandati consecutivi.

Nel corso del dibattito, da più parti si è manifestato grande apprezzamento per il lavoro svolto dall'attuale direttore dell'Agenzia, ingegner Alberto Chiovelli, che ha dimostrato notevoli capacità ed equilibrio. Pur esprimendo anch'egli il proprio apprezzamento, ritiene tuttavia inopportuno introdurre un regime derogatorio *ad hoc*, che risulterebbero poco comprensibile, considerando che in Italia esistono certamente figure dotate delle competenze necessarie per questo incarico.

Di conseguenza, preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione un parere contrario sullo schema di decreto in esame.

Il presidente MATTEOLI (*FI-PdL XVII*) ribadisce la stima già espressa per l'ingegner Chiovelli, che, per unanime riconoscimento, ha assolto con grande capacità e senso istituzionale il proprio ruolo. In ogni caso, poiché il relatore ha preannunciato l'intenzione di formulare uno schema di parere, propone di rinviare a domani il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite 8ª e 13ª il disegno di legge n. 1413 di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014, relativo all'emergenza abitativa. L'avvio dell'esame dinanzi alle Commissioni riunite avrà luogo domani, mercoledì 2 aprile, alle ore 14,30.

Prende atto la Commissione.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*) ricorda che, nella seduta del 18 dicembre 2013, la Commissione ha approvato una risoluzione con la quale impegnava il Governo a rinviare dal 31 marzo al 31 ottobre 2014 il termine ultimo per l'adeguamento dei programmi applicativi usati dalle officine di revisione dei veicoli al nuovo protocollo di comunicazione MCTCNet2 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il precedente termine era infatti troppo ristretto per consentire alle officine di provvedere, con il rischio di dover interrompere tutte le loro attività.

In proposito, segnala di aver ricevuto recentemente una lettera dall'Associazione italiana costruttori autoattrezzature (AICA), che riunisce tra gli altri le aziende che si occupano di fornire il *software* alle officine di revisione. Tali aziende lamentano che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sarebbe pronto a rilasciare le chiavi di cifratura dei prodotti conformi entro il mese di maggio, il che metterebbe a rischio la possibilità di rispettare la scadenza del 31 ottobre prevista per l'adeguamento.

Al fine di fare chiarezza in una vicenda estremamente complessa, chiede alla Commissione di poter audire sia i rappresentanti dell'AICA, sia quelli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) concorda sull'opportunità di chiarire in modo inequivoco le questioni legate all'adeguamento del *software* delle officine, alcune delle quali avrebbero invece dichiarato di essere già pronte.

Il PRESIDENTE ricorda che alla fine di febbraio, in attuazione della risoluzione approvata dalla Commissione, il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, attraverso la Direzione generale della Motorizzazione, ha provveduto a differire dal 31 marzo al 31 ottobre 2014 il termine per l'adeguamento dei programmi applicativi delle officine di revisione. Concorde comunque sull'opportunità di procedere alle audizioni proposte dal senatore Stefano Esposito, riservandosi di avviare le necessarie intese a tal fine.

La seduta termina alle ore 15,45.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 1° aprile 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO E
AGROALIMENTARE*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ SET-
TORE AGRICOLO)*

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 282)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI comunica preliminarmente che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ha avuto luogo, nella giornata di mercoledì 26 marzo scorso, l'audizione informale dell'Amministratore delegato di Enel SpA. Informa inoltre che la documentazione depositata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE tratteggia quindi sinteticamente i contenuti di una bozza di risoluzione, rispetto alla quale sollecita il contributo dei Gruppi parlamentari, sulla scorta delle audizioni che sono state svolte e che si stanno per concludere. Segnala, in particolare, l'opportunità di ispirare a principi meritocratici la compilazione delle liste di candidati a ricoprire la carica di amministratore di società partecipate dallo Stato, oltre che di rendere noti periodicamente i risultati di gestione, anche in rapporto ai compensi complessivamente percepiti.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) ritiene di condividere lo spirito della proposta formulata dal Presidente, coerente con l'impostazione del lavoro svolto. Ribadisce la disponibilità a fornire ogni contributo.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) si dichiara d'accordo sulla linea seguita, auspicando che tra le premesse possa figurare un richiamo alla mozione presentata a suo tempo. Suggerisce anche di porre la giusta attenzione sul tipo di mandato che è stato affidato agli amministratori della singola azienda.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) si riserva di pronunciarsi sul testo della risoluzione non appena disponibile, pur annunciando un sostanziale favore ai criteri richiamati.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(264) SANGALLI ed altri. – *Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»*

(268) SANGALLI ed altri. – *Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(412) STUCCHI. – *Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

(652) CARIDI ed altri. – *Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(869) Daniela VALENTINI ed altri. – *Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri*

– e **petizione n. 312** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo scorso.

Il presidente MUCCHETTI dà conto degli emendamenti presentati al testo unificato dei disegni di legge in esame e che sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 264, 268, 412, 652, 869**

Art. 1.

1.1

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Ovunque ricorra nel testo, si intendono per mestieri artigiani disciplinate ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni».

1.2

GAMBARO

Al comma 1 sostituire le parole: «e 41» con le seguenti: «, 41 e 45».

1.3

CARIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «e 41» con le seguenti: «, 41 e 45».

1.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1 sostituire le parole: «e 41» con le seguenti: «41 e 45».

1.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione», inserire le seguenti: «e nel rispetto della disciplina di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443».

1.6

CARIDI

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: «le eccellenze artigianali» con le seguenti: «i saperi artigiani»;

alla lettera b) sostituire la parola: «mestieri» con la seguente: «saperi»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«La promozione dei saperi artigiani verso le nuove generazioni costituisce finalità primaria volta al reimpiego delle caratteristiche peculiari proprie dell'impresa artigiana anche ai fini della reinterpretazione di tali caratteristiche in funzione dell'innovazione dei modelli generali di impresa e della contaminazione con le nuove forme di organizzazione professionale e di impresa».

Il comma 3 è soppresso.

1.7

GAMBARO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a) sostituire le parole: «le eccellenze artigianali» con le seguenti: «i saperi artigiani»;

alla lettera b) sostituire la parola: «mestieri» con la seguente: «saperi»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«La promozione dei saperi artigiani verso le nuove generazioni costituisce finalità primaria volta al reimpiego delle caratteristiche peculiari proprie dell'impresa artigiana anche ai fini della reinterpretazione di tali caratteristiche in funzione dell'innovazione dei modelli generali di im-

presa e della contaminazione con le nuove forme di organizzazione professionale e di impresa».

Il comma 3 è soppresso.

1.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «dare effettività» fino a: «dello sviluppo» con le seguenti: «garantire lo sviluppo».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «, di cui ai principi» fino alla fine del comma.

Art. 2.

2.1

GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge le istituzioni coinvolte cooperano alla adozione di misure coordinate e integrate aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati a sviluppare un proprio progetto imprenditoriale volto alla valorizzazione delle competenze distintive dell'imprenditorialità artigiana;

b) la ricognizione delle competenze distintive proprie dei mestieri artigiani ai fini della loro formalizzazione e riconoscibilità;

c) la creazione di una piattaforma volta a facilitare la fruibilità delle competenze distintive attraverso l'incontro fra domanda ed offerta e il trasferimento intergenerazionale d'impresa;

d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di *mentor*;

e) il sostegno e la piena valorizzazione delle cosiddette "botteghe scuola";

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) l'accesso alle risorse finanziarie;».

2.2

CARIDI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per le finalità di cui alla presente legge le istituzioni coinvolte cooperano alla adozione di misure coordinate e integrate aventi ad oggetto:

a) l'informazione, l'assistenza e l'orientamento dei giovani, interessati a sviluppare un proprio progetto imprenditoriale volto alla valorizzazione delle competenze distintive dell'imprenditorialità artigiana;

b) la ricognizione delle competenze distintive proprie dei mestieri artigiani ai fini della loro formalizzazione e riconoscibilità;

c) la creazione di una piattaforma volta a facilitare la fruibilità delle competenze distintive attraverso l'incontro fra domanda ed offerta e il trasferimento intergenerazionale d'impresa;

d) la selezione e la formazione dei giovani idonei ad affiancare un maestro artigiano con funzione di *mentor*;

e) il sostegno e la piena valorizzazione delle cosiddette "botteghe scuola";

f) il sostegno al progetto di impresa in sede di subentro nella titolarità della stessa, attraverso specifiche forme di affiancamento tecnico e di prestito per i costi di avviamento;

g) l'accesso alle risorse finanziarie;».

2.3

PICCOLI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «interessati ad avviare» sostituire la parola: «e» con la seguente: «o».

2.4

PICCOLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «delle imprese» sostituire le parole: «e dei» con le seguenti: «che svolgono».

2.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «mentor» con la seguente: «tutor».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «mentor» con la seguente: «tutor».

2.6

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, che trasferisce agli stessi le proprie conoscenze ed esperienze di lavoro per favorirne la crescita umana e professionale».

2.7

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) la promozione dell'apprendimento in contesti applicativi, anche con modalità in cui la formazione è contestuale alla produzione di beni e servizi attraverso la realizzazione di "botteghe scuola";».

2.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il sostegno di processi educativi e formativi personalizzati in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, volti a correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio (cd. Botteghe scuola);».

2.9

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, lettera e) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «operanti nei settori di particolare contenuto e valore artistico e tradizionale».

2.10

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) la promozione di azioni volte alla formazione permanente e continua;».

2.11

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) il coinvolgimento dei consorzi fidi nell'erogazione dei contributi in conto interesse o in conto capitale ai soggetti interessati».

2.12

PICCOLI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) il sostegno e l'incentivazione di gruppi regionali di aziende tradizionali ed artistiche, volti alla promozione e commercializzazione di prodotti e servizi verso Paesi comunitari ed extracomunitari».

2.13

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, in funzione» fino alla fine del periodo.

2.0.1

CARIDI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega per la riforma della disciplina in materia di artigianato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di artigianato. Il decreto legislativo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del profilo professionale dell'imprenditore artigiano e della sua partecipazione diretta e qualificata al processo produttivo dell'impresa quale requisito prevalente nell'organizzazione dei fattori di produzione;

b) ridefinizione del criterio della partecipazione "manuale" da parte dell'imprenditore artigiano al processo produttivo, prevedendo un criterio funzionale di organizzazione, direzione e gestione del processo produttivo dell'azienda correlato ad una funzione di partecipazione "tecnica" ad una o più fasi del processo produttivo stesso;

c) riconoscimento della preminenza funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa artigiana rispetto al capitale;

d) riconoscimento di una sostanziale libertà nell'adozione di forme di esercizio dell'attività e di organizzazione, anche societaria, dell'impresa artigiana da parte dell'imprenditore artigiano, anche indipendentemente dal rispetto di limiti dimensionali tassativi e rigidi e dal riferimento a delimitazioni merceologiche o settoriali;

e) attribuzione all'imprenditore artigiano di una peculiare funzione formativa e didattica da svolgere nell'impresa artigiana come luogo di educazione, di tradizione di valori educativi e di avviamento al lavoro;

f) definizione dell'identità e dei valori funzionali, culturali, artistici ed estetici delle attività artigiane nel contesto economico e sociale, avendo riguardo anche alle tecniche ed ai metodi di lavorazione utilizzati nel processo produttivo, alla detenzione del *know how* specifico ed alla capacità di innovazione, nonché definendo appositi disciplinari di produzione;

g) ridefinizione delle funzioni degli organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e dei requisiti di qualifica delle imprese artigiane, a tutti gli effetti di legge;

h) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

i) coordinamento degli interventi di tutela e di sviluppo dell'artigianato, in armonia con gli articoli 35 e 45 della Costituzione, con una

chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate ed è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

2.0.2

GAMBARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega per la riforma della disciplina in materia di artigianato)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di artigianato. Il decreto legislativo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del profilo professionale dell'imprenditore artigiano e della sua partecipazione diretta e qualificata al processo produttivo dell'impresa quale requisito prevalente nell'organizzazione dei fattori di produzione;

b) ridefinizione del criterio della partecipazione "manuale" da parte dell'imprenditore artigiano al processo produttivo, prevedendo un criterio funzionale di organizzazione, direzione e gestione del processo produttivo dell'azienda correlato ad una funzione di partecipazione "tecnica" ad una o più fasi del processo produttivo stesso;

c) riconoscimento della preminenza funzionale del lavoro complessivamente organizzato nell'impresa artigiana rispetto al capitale;

d) riconoscimento di una sostanziale libertà nell'adozione di forme di esercizio dell'attività e di organizzazione, anche societaria, dell'impresa

artigiana da parte dell'imprenditore artigiano, anche indipendentemente dal rispetto di limiti dimensionali tassativi e rigidi e dal riferimento a delimitazioni merceologiche o settoriali;

e) attribuzione all'imprenditore artigiano di una peculiare funzione formativa e didattica da svolgere nell'impresa artigiana come luogo di educazione, di tradizione di valori educativi e di avviamento al lavoro;

f) definizione dell'identità e dei valori funzionali, culturali, artistici ed estetici delle attività artigiane nel contesto economico e sociale, avendo riguardo anche alle tecniche ed ai metodi di lavorazione utilizzati nel processo produttivo, alla detenzione del *know how* specifico ed alla capacità di innovazione, nonché definendo appositi disciplinari di produzione;

g) ridefinizione delle funzioni degli organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano e dei requisiti di qualifica delle imprese artigiane, a tutti gli effetti di legge;

h) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

i) coordinamento degli interventi di tutela e di sviluppo dell'artigianato, in armonia con gli articoli 35 e 45 della Costituzione, con una chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate ed è adottato, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia che sono resi entro il termine di sessanta giorni.

3. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore».

Art. 3.

3.1

CARIDI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Programma degli interventi*). – 1. Le istituzioni coinvolte nel perseguimento delle finalità della presente legge cooperano per l'individuazione delle misure e degli obiettivi necessari alla piena valorizzazione delle competenze distintive proprie dei saperi artigiani e per l'incen-

tivazione del trasferimento generazionale di impresa, anche attraverso la predisposizione di un piano condiviso di interventi.

2. Lo Stato e le regioni partecipano alle azioni definite e promosse ai sensi del presente articolo attraverso il concorso alle azioni di sistema sostenute dalla individuazione di adeguate –risorse e strumenti anche nell’ambito della programmazione per l’impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l’implementazione delle azioni nell’ambito di azioni previste nella presente legge».

3.2

GAMBARO

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Programma degli interventi*). – 1. Le istituzioni coinvolte nel perseguimento delle finalità della presente legge cooperano per l’individuazione delle misure e degli obiettivi necessari alla piena valorizzazione delle competenze distintive proprie dei saperi artigiani e per l’incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, anche attraverso la predisposizione di un piano condiviso di interventi.

2. Lo Stato e le regioni partecipano alle azioni definite e promosse ai sensi del presente articolo attraverso il concorso alle azioni di sistema sostenute dalla individuazione di adeguate –risorse e strumenti anche nell’ambito della programmazione per l’impiego dei fondi europei.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono individuati i soggetti responsabili e le modalità organizzative per l’implementazione delle azioni nell’ambito di azioni previste nella presente legge».

3.3

PICCOLI

Al comma 3, dopo le parole: «il medesimo decreto» aggiungere le seguenti: «delega le regioni quali soggetti responsabili ad individuare le modalità organizzative per l’implementazione delle iniziative nell’ambito delle azioni previste dalla presente legge».

3.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il coordinamento, la verifica ed il rendiconto delle iniziative adottate nell'ambito del Programma nazionale».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il comma 4;*
- b) sopprimere l'articolo 4.*

Art. 4.**4.1**

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Struttura di cooperazione*). – 1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui al Programma nazionale d'intervento, è istituita, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, un'apposita struttura di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, che si avvale, per le attività di valorizzazione delle eccellenze artigianali, promozione dei mestieri artigiani e incentivazione del trasferimento generazionale di impresa, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera in collaborazione con le regioni.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della struttura di cooperazione.

3. La struttura di cooperazione redige semestralmente, per tutta la durata del Programma nazionale di intervento, una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale formula eventuali proposte di revisione delle azioni di cui alla presente legge, acquisendo, a tal fine, dati e pareri delle organizzazioni di settore, delle regioni, dei servizi per l'impiego. La relazione è trasmessa al Parlamento».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: «la cabina di regia» con le seguenti: «la struttura di cooperazione di cui all'articolo 4».

4.2

GAMBARO

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Cabina di regia nazionale*). – 1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui alla presente legge è istituita, presso il Ministero dello Sviluppo economico, una cabina di regia per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni imprenditoriali del settore artigiano maggiormente rappresentative.

2. Con il medesimo decreto è disciplinato il funzionamento della medesima cabina di regia».

4.3

CARIDI

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - (*Cabina di regia nazionale*). – 1. Ai fini della programmazione e del coordinamento delle azioni di cui alla presente legge è istituita, presso il Ministero dello Sviluppo economico, una cabina di regia per la promozione e la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Ad essa partecipano il Ministro dello sviluppo economico, i rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni imprenditoriali del settore artigiano maggiormente rappresentative.

2. Con il medesimo decreto è disciplinato il funzionamento della medesima cabina di regia».

4.4

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «cabina di regia nazionale», inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.5

ASTORRE

Al comma 2, sostituire le parole: «nonché i rappresentanti dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano» con le seguenti: «e le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

4.6

ASTORRE

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano» con le seguenti: «delle organizzazioni sindacali e di impresa dei settori in cui operano figure professionali artigiane».

4.7

GALIMBERTI, BOCCA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «delle organizzazioni sindacali e di impresa del settore artigiano» con le seguenti: «delle organizzazioni sindacali e di impresa dei settori in cui operano figure professionali artigiane».

Art. 5.**5.1**

GAMBARO

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – (Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio) – 1. Per le attività di assistenza tecnica mirate al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge le istituzioni coinvolte possono avvalersi delle proprie strutture tecniche.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio la cabina di regia può avvalersi altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio degli interventi programmati».

5.2

CARIDI

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – (*Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio*) – 1. Per le attività di assistenza tecnica mirate al conseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge le istituzioni coinvolte possono avvalersi delle proprie strutture tecniche.

2. Per le attività di verifica e monitoraggio la cabina di regia può avvalersi altresì del supporto tecnico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

3. Nel caso di cofinanziamento regionale, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono avvalersi di propri Enti vigilati o controllati per le attività di assistenza tecnica, verifica e monitoraggio degli interventi programmati».

5.3

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 1.

5.4

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede all'individuazione dei criteri per l'affidamento, con procedura ad evidenza pubblica, da concludersi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle attività di assistenza tecnica in materia di promozione dei mestieri artigiani e trasferimento generazionale di impresa».

5.5

PICCOLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Italia lavora spa» aggiungere le seguenti: «e degli enti che saranno indicati dalle rispettive Regioni per le attività di pertinenza territoriale.».

5.6

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 3.

5.7

COLLINA

Al comma 3, sostituire le parole: «di propri enti vigilati o controllati», con le seguenti: «di strutture accreditate promosse dalle organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

Art. 6.**6.1**

GAMBARO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Valore storico e innovativo dei saperi artigiani*). – 1. La Repubblica attribuisce particolare valore-storico e innovativo alla ricognizione e alla conoscenza delle tecniche anche tradizionali dell'impiego di strumenti di lavorazione caratterizzanti i mestieri artigiani.

2. Elementi distintivi delle attività di cui al comma 1 sono:

a) l'utilizzo di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche;

b) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;

c) la fabbricazione, e la ricerca innovativa di prodotti che derivano da processi speciali di lavorazione, consolidati nel tempo, dalle usanze locali o derivanti dall'utilizzo di attrezzature o macchinari tradizionali appartenenti alla cultura ed alle capacità distintive dei territori;

- d) il possesso di un patrimonio di conoscenze non accessibile attraverso percorsi formativi normali trasmissibile dall'impresa;
- e) la notorietà dell'impresa, riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;
- f) le tecniche e gli strumenti utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale;
- g) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica italiana, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
- h) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dello Sviluppo Economico sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per la ricognizione del valore storico e innovativo dei saperi artigiani».

6.2

CARIDI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (*Valore storico e innovativo dei saperi artigiani*). – 1. La Repubblica attribuisce particolare valore storico e innovativo alla ricognizione e alla conoscenza delle tecniche anche tradizionali dell'impiego di strumenti di lavorazione caratterizzanti i mestieri artigiani.

2. Elementi distintivi delle attività di cui al comma 1 sono:

- a) l'utilizzo di attrezzature, strumenti, macchinari, modelli o documentazioni tecniche;
- b) la titolarità di diritti di proprietà intellettuale legati al prodotto, al servizio o agli impianti produttivi dell'impresa stessa;
- c) la fabbricazione, e la ricerca innovativa di prodotti che derivano da processi speciali di lavorazione, consolidati nel tempo, dalle usanze locali o derivanti dall'utilizzo di attrezzature o macchinari tradizionali appartenenti alla cultura ed alle capacità distintive dei territori;

d) il possesso di un patrimonio di conoscenze non accessibile attraverso percorsi formativi normali trasmissibile dall'impresa;

e) la notorietà dell'impresa, riconducibile a una dimensione culturale o tradizionale, locale, nazionale o internazionale che può anche essere legata al valore storico o architettonico della sua sede o dei suoi impianti produttivi o alla natura dei prodotti o dei servizi commercializzati;

f) le tecniche e gli strumenti utilizzati nei processi produttivi per la realizzazione di prodotti legati alla tradizione artigianale e territoriale;

g) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica italiana, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;

h) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato e da collezione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, il Ministro dello Sviluppo Economico sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo definisce, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri e le modalità per la ricognizione del valore storico e innovativo dei saperi artigiani».

6.3

CASTALDI, GIROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Lo Stato, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale ai sensi della legge 27 settembre 2007, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), attribuisce particolare valore e protezione all'artigianato tradizionale di interesse storico basato sulla conoscenza e l'applicazione di tecniche tradizionali, o sull'impiego di strumenti e oggetti che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale».

Conseguentemente,

al comma 3, sostituire le parole: «dei Tesori umani viventi» con le seguenti: «delle attività facenti parte del patrimonio culturale immateriale nel settore dell'artigianato tradizionale»;

al comma 4, sostituire le parole: «dei Tesori umani viventi» con le seguenti: «delle attività facenti parte del patrimonio culturale immateriale nel settore dell'artigianato tradizionale»;

al comma 5, sostituire le parole: «di Tesoro umano vivente» con le seguenti: «di attività facente parte del patrimonio culturale immateriale nel settore dell'artigianato tradizionale».

6.4

PICCOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «storico e» con le seguenti: «tradizionale, storico ed artistico e».

6.5

PICCOLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «documentazioni tecniche rari» aggiungere le seguenti: «o comunque di difficile reperibilità».

6.6

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.7

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: «normali» con la seguente: «ordinari».

6.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

6.9

PICCOLI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «attività artistiche» aggiungere le seguenti: «e tradizionali».

6.10

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) le botteghe di antichi mestieri ubicate all'interno dei centri storici di piccole realtà locali, delle quali costituiscono prezioso patrimonio di tradizione e cultura;».

6.11

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) fabbricazione di prodotti etichettati "Made in Italy", con particolare riferimento al settore tessile, della pelletteria e calzaturiero, per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno due delle fasi di lavorazione per settore siano state eseguite nel medesimo territorio e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità».

6.12

PICCOLI

Al comma 3, dopo le parole: «delle attività culturali e del turismo» aggiungere le seguenti: «, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,».

6.13

PICCOLI

Al comma 4 dopo le parole: «i Comuni» aggiungere le seguenti: «d'intesa con le organizzazioni territoriali di rappresentanza delle imprese artigiane.».

6.14

ORRÙ

Al comma 4, dopo la parola: «consultiva» inserire le seguenti: «delle organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e».

6.0.1

GAMBARO

Dopo l'articolo 6, del Capo III, inserire il seguente:

«Capo III-bis.

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE».

6.0.2

CARIDI

Dopo l'articolo 6, del Capo III, inserire il seguente:

«CAPO III-bis.

INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE».

Art. 7.**7.1**

FISSORE

Al comma 1, dopo la parola: «economico», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

7.2

PICCOLI

Al comma 2 dopo le parole: «forze sociali ed economiche» aggiungere le seguenti: «, nonché delle associazioni di categoria.».

Art. 8.**8.1**

CONSIGLIO

Al comma 1, dopo le parole: «e del Ministero dello sviluppo economico», inserire le seguenti: «e delle Regioni.».

8.2

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la parola: «economico», inserire le seguenti: «sentite le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.».

8.3

GAMBARO

Al comma 1 dopo le parole: «per la formazione delle competenze» sostituire le parole: «connesse ai mestieri artigiani» con le seguenti: «distintive connesse ai saperi artigiani».

Al comma 2 sopprimere le parole: «nell'ambito della Programmazione nazionale d'intervento».

Al comma 4 sopprimere le parole: «in accordo con le Province e le Camere di Commercio locali».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere in fine le parole: «concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.4

CARIDI

Al comma 1 dopo le parole: «per la formazione delle competenze» sostituire le parole: «connesse ai mestieri artigiani» con le seguenti: «distintive connesse ai saperi artigiani».

Al comma 2 sopprimere le parole: «nell'ambito della Programmazione nazionale d'intervento».

Al comma 4 sopprimere le parole: «in accordo con le Province e le Camere di Commercio locali».

Conseguentemente al comma 4 sopprimere in fine le parole: «concordati con ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

8.5

COLLINA

Al comma 4, sopprimere le parole: «in accordo con le province e le camere di commercio locali» e sostituire le parole: «ogni singola provincia e camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura» con le seguenti: «le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

8.6

PICCOLI

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «le province e».

Conseguentemente:

- al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «provincia e»;*
 - all'articolo 12, comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «le province e».*
-

8.7

PICCOLI

Al comma 5 dopo le parole: «premiare e selettiva,» aggiungere le seguenti: «concordata con le associazioni artigiane di riferimento e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.».

8.8

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

8.9

PICCOLI

Al comma 7 dopo le parole: «artigianato artistico» aggiungere le seguenti: «e tradizionale».

8.10

CONSIGLIO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, tradizionale e dell'abbigliamento su misura».

Art. 9.**9.1**

CARIDI

Al comma 1 sostituire le parole: «rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla» con le seguenti: «rivolta agli imprenditori che sono interessati al trasferimento generazionale dell'impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla».

Il comma 2 è sostituito da seguente:

«2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo volto alla informazione, all'assistenza e all'accompagnamento nel processo di valorizzazione delle competenze distintive dell'artigianato e alla promozione dei saperi artigiani».

Al comma 3, la parola: «territoriali» è soppressa.

9.2

GAMBARO

Al comma 1 sostituire le parole: «rivolta ai maestri artigiani che sono interessati a vendere la propria impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla» con le seguenti: «rivolta agli imprenditori che sono interessati al trasferimento generazionale dell'impresa e ai giovani che sono interessati ad acquisirla».

Il comma 2 è sostituito da seguente:

«2. La Borsa dell'iniziativa artigiana è costituita da un sistema informativo interattivo volto alla informazione, all'assistenza e all'accompagnamento nel processo di valorizzazione delle competenze distintive dell'artigianato e alla promozione dei saperi artigiani».

Al comma 3, la parola: «territoriali» è soppressa.

Art. 10.**10.1**

PICCOLI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Servizi regionali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento di azienda artigiana».

10.2

ORRÙ

Al comma 1, sostituire le parole: «categorie interessate», con le seguenti: «organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

10.3

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e sportelli unici integrati».

10.4

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «integrati negli sportelli unici per le attività produttive» con le seguenti: «presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

10.5

PICCOLI

Al comma 2, dopo le parole: «osservatori e sportelli unici» aggiungere le seguenti: «, anche promossi dalle organizzazioni di rappresentanza delle imprese artigiane».

Art. 12.**12.1**

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole da: «servizi per il lavoro accreditati» fino a: «bilaterali» con le seguenti: «servizi per l'impiego».

12.2

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «il servizio per il lavoro accreditato a livello provinciale» con le seguenti: «i servizi per l'impiego».

12.3

CARIDI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative al trasferimento generazionale di impresa artigiana previste dal presente Capo si applicano a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, previste dalle disposizioni vigenti, ivi compresi gli atti relativi ai "Patti di famiglia" di cui alla legge 14 febbraio 2006, n. 55».

12.4

GAMBARO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni relative al trasferimento generazionale di impresa artigiana previste dal presente Capo si applicano a tutte le fattispecie di trasferimento di azienda, previste dalle disposizioni vigenti, ivi compresi gli atti relativi ai "Patti di famiglia" di cui alla legge 14 febbraio 2006, n. 55».

Art. 13.**13.1**

CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole: «a sostegno delle spese di», inserire le seguenti: «supporto tecnico».

13.2

ASTORRE

Al comma 4, dopo le parole: «di categoria», inserire le seguenti: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

13.3

FISSORE

Sopprimere il comma 5.

13.4

GAMBARO

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i finanziamenti erogati in forma di garanzia dai consorzi fidi destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi. Le regioni possono stabilire apposite convenzioni con Artigiancassa S.p.a. e i confidi iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, presenti sul territorio, per l'affidamento della gestione degli interventi agevolativi previsti in coerenza con le finalità di cui alla presente legge».

13.5

CARIDI

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«I prestiti d'onore di cui al presente articolo sono cumulabili con i finanziamenti erogati in forma di garanzia dai consorzi fidi destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa. Con il regolamento di cui al comma 4 è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie ai soggetti di cui al comma 1 da parte dei consorzi fidi. Le regioni possono stabilire apposite convenzioni con Artigiancassa S.p.a. e i confidi iscritti nell'Albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB, presenti sul territorio, per l'affidamento della gestione degli interventi agevolativi previsti in coerenza con le finalità di cui alla presente legge».

13.6

CONSIGLIO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle aziende che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri de dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime».

Art. 14.**14.1**

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/2006» con le seguenti: «Regolamento UE 1407/2013».

14.2

CONSIGLIO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La cessione dell'azienda prima del compimento del quinquennio dall'acquisto comporta la perdita dei benefici fiscali concessi».

14.3

CARIDI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Con il medesimo regolamento viene definito un regime di neutralità e di esonero fiscale riguardo a tutti gli atti ed alle operazioni, anche finanziarie e di acquisizione societaria, effettuati nel trasferimento d'impresa artigiana».

14.4

GAMBARO

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «Con il medesimo regolamento viene definito un regime di neutralità e di esonero fiscale riguardo a tutti gli atti ed alle operazioni, anche finanziarie e di acquisizione societaria, effettuati nel trasferimento d'impresa artigiana».

Art. 15.**15.0.1**

COLLINA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche alla legge 9 luglio 19901 n. 188)

1. Alla legge 9 luglio 19901 n. 188 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11 comma 11 le parole: "ceramica artistica e tradizionale" sono sostituite dalle seguenti: "ceramica artistica italiana" e le parole: "ceramica di qualità" sono sostituite dalle seguenti: "ceramica italiana di qualità";

b) all'articolo 8, comma 51 le parole: "della Regione, sentiti gli enti locali e" sono sostituite dalle seguenti: "degli enti locali, sentite"».

Art. 16.**16.1**

GAMBARO

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi finanziari per la promozione dei saperi artigiani ed il trasferimento generazionale di imprese artigiane»;

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito un Fondo con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 8 sostituire le parole: «con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «con il Ministro dello sviluppo economico».

16.2

CARIDI

Sostituire la rubrica con la seguente: «Interventi finanziari per la promozione dei saperi artigiani ed il trasferimento generazionale di imprese artigiane»;

il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito un Fondo con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

al comma 8 sostituire le parole: «con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico» *con le seguenti:* «con il Ministro dello sviluppo economico».

16.3

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituita una sezione speciale all'interno del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui alla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, con la dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

16.4

COLLINA

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

16.5

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

16.6

PICCOLI

Al comma 3 sostituire la cifra: «25.000» con la seguente: «50.000».

16.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Sopprimere i commi da 4 a 8.

16.8

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 6.

16.9

CASTALDI, GIROTTO

Sopprimere il comma 7.

16.10

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 8, aggiungere, infine, i seguenti:

«8-bis. Al fine di promuovere i mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di impresa, per le spese documentate, relative ad interventi di recupero, ristrutturazione e valorizzazione di botteghe, laboratori e locali situati nel territorio dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è riconosciuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per ciascun immobile.

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-bis, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2014 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per il 2014, provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

b) quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.0.1

ORRÙ

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Fondo per la Tutela e lo Sviluppo dell'Artigianato);

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'Artigianato, con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato:

a) al cofinanziamento, in concorso con le regioni, delle indennità di formazione e tutoraggio e delle attività relative al patto di servizio, come definite e programmate nell'ambito del Programma nazionale d'intervento, a valere sulle risorse del Piano operativo regionale (POR) del Fondo sociale europeo (FSE), nonché sulle risorse dei bilanci regionali attribuite, per queste finalità, ai sistemi regionali del lavoro, all'alternanza scuola-lavoro e al sistema della bilateralità;

b) all'erogazione dei prestiti d'onore previsti dall'articolo 13.

3. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni dell'artigianato comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di accesso ai finanziamenti e di rilascio e operatività delle garanzie».

Art. 17.

17.1

CARIDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge».

17.2

GAMBARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni sono adottate le disposizioni attuative della presente legge».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria**63ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza della Vice Presidente*
SPILABOTTE*La seduta inizia alle ore 10,30.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020 (n. 86)**

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (*PD*) illustra l'Atto per gli aspetti di competenza della Commissione, precisando preliminarmente che l'Accordo di partenariato in esame concerne l'impiego in Italia dei fondi strutturali e di investimento europei per il periodo di programmazione 2014-2020, sul quale le Commissioni parlamentari competenti (nel caso di specie la Commissione bilancio, cui la Commissione lavoro formulerà le proprie osservazioni) sono chiamate ad esprimere parere. La lettera ministeriale di presentazione del documento specifica che è in corso un lavoro di raccordo tra le varie Amministrazioni centrali e regionali per la valutazione delle osservazioni e per l'elaborazione della versione definitiva del testo, che dev'essere inviata entro il 20 aprile 2014 alla Commissione europea. La stessa relazione illustrativa che accompagna lo schema osserva che è stato avviato in Italia un processo di cambiamento nella gestione complessiva dei fondi europei, cambiamento inteso – anche mediante l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale – alla concentrazione delle risorse su pochi e ben definiti obiettivi, al fine di potenziare l'impatto degli interventi e di consentirne un pieno monitoraggio sull'attuazione. Per il 2014-2020, l'Italia beneficerà di un complesso di risorse comunitarie pari a 32.268 milioni di euro, di cui 7.695 milioni destinati alle regioni più sviluppate, 1.102 alle regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), 22.334 milioni alle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campa-

nia, Puglia e Sicilia) e 1.137 milioni alla cooperazione territoriale. Alla quota comunitaria si aggiungeranno il cofinanziamento nazionale – a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie e previsto nella misura di 24.000 milioni dalla legge di stabilità per il 2014 – e, per i Programmi Operativi Regionali, la quota di cofinanziamento di fonte regionale, quantificabile in un importo pari al 30 per cento del cofinanziamento complessivo del programma operativo regionale.

Riguardo ai programmi operativi nazionali per il periodo 2014-2020 di più diretto interesse per la Commissione lavoro, segnala, tra quelli relativi a tutte le regioni: il programma concernente l’istruzione, la formazione professionale, e l’apprendimento permanente, quello inerente all’obiettivo tematico della promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità e del sostegno della mobilità dei lavoratori e quello concernente l’inclusione sociale e il programma YEI (*Youth Employment Initiative*), destinato agli Stati membri che presentino almeno in una regione tassi di disoccupazione giovanile superiori al 25 per cento e concernente i disoccupati di età non superiore a 25 anni o, nei Paesi che lo ritengano necessario, non superiore a 30 anni. I programmi operativi, nazionali o multiregionali, relativi soltanto alle regioni meno sviluppate ed a quelle in transizione sono due e concernono la ricerca e l’innovazione; le imprese e la competitività. I programmi operativi, nazionali o multiregionali, relativi, invece, alle sole regioni meno sviluppate sono tre e concernono le infrastrutture e le reti; i beni culturali; la legalità. Il quadro dei programmi è completato dai programmi operativi regionali e da quelli nei settori agricolo e forestale, dello sviluppo rurale, della pesca e degli affari marittimi.

Riguardo all’obiettivo tematico dell’investimento nell’istruzione, nella formazione professionale, nelle competenze e nell’apprendimento permanente, lo schema di Accordo indica tra le proprie priorità la riduzione e prevenzione dell’abbandono scolastico precoce e la promozione dell’uguaglianza di accesso ad un’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, il miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione superiore e di livello equivalente e dell’accesso ad essa, il rafforzamento della parità di accesso alla formazione permanente per tutte le fasce di età, l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze della manodopera e la promozione di percorsi flessibili di apprendimento; il miglioramento dell’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione e l’elevamento qualitativo dei sistemi di istruzione e formazione professionale. Per tale obiettivo tematico il documento fissa la quota di risorse comunitarie per l’Italia a 4.146 milioni di euro.

Riguardo all’obiettivo tematico concernente la promozione dell’occupazione sostenibile e di qualità ed il sostegno della mobilità dei lavoratori, lo schema di Accordo ritiene che le politiche attive per il lavoro si possano indirizzare in particolare verso la diffusione di strumenti in grado di compensare le maggiori difficoltà occupazionali di alcuni gruppi di lavoratori, incidendo, direttamente o indirettamente, sul costo del lavoro, anche mediante incentivi all’occupazione e, con particolare riferimento alle donne, mediante lo sviluppo dei servizi intesi alla conciliazione tra vita

professionale e vita privata e familiare; in direzione dell'incremento dell'occupazione dei lavoratori anziani; a mezzo di forme di sostegno all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, degli immigrati e dei disabili; verso gli investimenti in istruzione e formazione di qualità, specialmente di tipo tecnico e professionale, la valorizzazione dell'alternanza istruzione-formazione-lavoro e l'impiego di tirocini e apprendistato; verso la promozione dell'autoimpiego e dell'imprenditorialità, in particolare attraverso l'estensione del microcredito; in direzione della programmazione e l'attuazione di interventi integrati e contestuali di politica attiva, passiva e di sviluppo industriale e territoriale. In merito a tali interventi, il documento rileva l'esigenza di incentrare l'azione su crisi aventi effetti particolarmente gravi sul fronte occupazionale e che riguardino grandi imprese, interi settori o distretti industriali. Al medesimo principio di integrazione e sinergia fra politiche di sviluppo e politiche attive del lavoro deve improntarsi la programmazione di misure di carattere preventivo, relative a situazioni incipienti di difficoltà, verso l'elevamento dei livelli di efficacia e di qualità dei servizi per l'impiego, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli standard minimi di servizio, la creazione di partenariati, il rafforzamento dell'utilizzo della rete EURES, il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture e verso la diversificazione delle attività economiche e la creazione di nuove piccole imprese nelle aree rurali. Per quest'obiettivo tematico il documento prevede per l'Italia una quota di risorse comunitarie pari a 4.362 milioni di euro.

Riguardo all'obiettivo tematico di promozione dell'inclusione sociale e di contrasto della povertà e di ogni forma di discriminazione, il documento in esame propone due direttrici generali: l'adozione di un programma nazionale per la sperimentazione di misure rivolte alle famiglie in condizione di povertà o di esclusione sociale ed il ricorso a tipologie di intervento rivolte ai soggetti maggiormente distanti dal mercato del lavoro, i quali richiedono azioni ampie e diversificate di inclusione attiva. A tal fine per l'Italia la quota di risorse comunitarie stanziata è pari a 3.805 milioni di euro.

Conclusivamente, nell'apprezzare le finalità dell'Atto, il relatore si riserva la formulazione di una proposta di parere al termine del dibattito.

La presidente SPILABOTTE ringrazia il relatore per l'esauriente analisi e dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice BENCINI (*Misto*) avanza dubbi in ordine alla portata concreta e alla ricaduta reale delle osservazioni che la Commissione è chiamata ad esprimere.

La presidente SPILABOTTE fa osservare che l'intento del documento è quello di un riequilibrio regionale tra gli stanziamenti; il RELATORE fa a sua volta notare che, come peraltro da lui già precisato nella illustrazione, nella redazione sono stati coinvolti tutti gli attori sociali.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il documento si riduca ad una mera enunciazione di intenti e di intitolazioni di propositi, senza alcuna dettagliata spiegazione in ordine alla concreta destinazione degli stanziamenti. Ciò è aggravato dall'assenza di *standard* uniformi tra le Regioni, con specifico riferimento all'occupazione giovanile. Ritiene pertanto che il documento non risponda alla finalità strategica cui avrebbe dovuto assolvere; la stessa relazione illustrativa le appare insufficiente e in ogni caso la Commissione non ha alcuna possibilità di incidere sulla concreta attuazione dei suoi contenuti.

Dissente la senatrice PARENTE (*PD*), la quale sottolinea che il documento rappresenta il cardine di linee strategiche individuate e che il fatto che sovente le risorse stanziare non vengano utilizzate costituisce questione diversa. Semmai sono eccessivamente ridotti i tempi di esame dell'atto da parte del Parlamento, ma ciò non deve indurre a confonderne né a minimizzarne il contenuto.

La senatrice BENCINI (*Misto*), pur convenendo sulla grande importanza degli obiettivi tematici proposti nell'atto, precisa che i suoi dubbi attengono essenzialmente alla traduzione pratica di tali obiettivi ed esprime la sensazione che, nonostante il passare del tempo, le questioni all'ordine del giorno rimangano sostanzialmente immutate.

Il relatore ANGIONI (*PD*) conviene sulla necessità di approfondire in via generale l'esistenza in Italia di un problema di utilizzo dei fondi europei, che rappresenta un dato oggettivo e che investe tuttavia la capacità delle Regioni e degli enti locali. Senz'altro il documento in esame presenta grande complessità e sarebbe meritevole di tempi più ampi di approfondimento; la Commissione lavoro è tuttavia chiamata a valutare un salto culturale, che reputa assai positivo, riguardante la concentrazione degli stanziamenti su pochi e definiti programmi, specificamente mirati. È la prima volta che ciò avviene, e su questo egli esprime grande soddisfazione, perché la concentrazione delle risorse su programmi individuati può senz'altro agevolare l'utilizzo dei fondi medesimi.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*) ribadisce i propri dubbi e si domanda quale sede sia più appropriata di quella parlamentare per approfondire le ragioni per le quali i fondi restano inutilizzati e tentare di individuare gli strumenti più idonei per garantire il superamento di questo autentico blocco.

In considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, la PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione generale e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 10,55.

Plenaria

64ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente SACCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Il presidente SACCONI avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Prosegue il dibattito sulle comunicazioni del Ministro del lavoro, iniziato nella seduta del 26 marzo scorso.

Il presidente SACCONI, nel rivolgere un saluto al ministro Poletti e nel ricordare che nel corso della precedente seduta non si era ancora esaurito l'elenco degli iscritti a parlare, coglie l'occasione per soffermarsi sui dati allarmanti diffusi dall'ISTAT oggi in materia di disoccupazione, sottolineandone l'ineludibilità.

Il senatore ICHINO (*SCpI*) esprime sostanziale piena adesione agli obiettivi che il Governo si propone di conseguire e ritiene che le misure da lui esposte contribuiranno ad eliminare il muro che attualmente separa la domanda dall'offerta di lavoro. Si sofferma quindi in particolare sulle

prime misure adottate dal Ministro, che hanno suddiviso il conseguimento di questi obiettivi tra un decreto-legge e un disegno di legge delega. A tale proposito avanza perplessità in ordine alla inclusione nel provvedimento d'urgenza delle disposizioni riguardanti il contratto a termine, inserendo invece nel disegno di legge delega quelle riguardanti la flessibilizzazione del contratto a tempo indeterminato, per le conseguenze negative che potrebbero derivarne. Al riguardo propone al Governo una riflessione sull'opportunità di portare all'interno delle disposizioni del decreto-legge anche quelle riguardanti quel contratto a protezione crescente sul quale il suo Gruppo ha presentato il disegno di legge n. 555. Inserendo le modalità ivi contenute, cui non si oppone alcun ostacolo di carattere tecnico, si anticiperebbe con il provvedimento d'urgenza una formalizzazione contrattuale assai importante, offrendo all'imprenditore una interessante opportunità di scelta.

La senatrice MUNERATO (*LN-Aut*) esprime preoccupazione per l'allarme casato dai dati ISTAT in tema di disoccupazione oggi diffusi ed auspica che il Governo voglia fare chiarezza sul tema. L'Esecutivo Renzi, con le dichiarazioni che via via si susseguono, sembra non tenere in alcun conto il mondo del lavoro. Ad esempio, il ministro Madia ha rilasciato dichiarazioni in ordine al prepensionamento nel settore del pubblico impiego, mentre ovviamente bisognerebbe anzitutto tenere conto di chi lavora alle catene di montaggio. Si chiede peraltro quale possa essere la copertura a tale misura. D'altro canto, secondo quanto esposto nella precedente seduta dal Ministro, per il 2014 non sono possibili stanziamenti a favore della cassa integrazione guadagni né per gli esodati, mentre risulta che fondi vengono invece destinati all'operazione «*Mare nostrum*» e ai detenuti stranieri. L'auspicio è quindi che l'azione del Ministro sia innanzitutto ispirata al buon senso.

Secondo il senatore LEPRI (*PD*) la questione posta dal senatore Ichino rileva la contraddizione esistente tra un decreto relativo alla flessibilità e ai contratti a termine e i contratti a tutele progressive. Si tratta di una contraddizione che va invece superata, perché è evidente la preferenza al ricorso alla prima forma contrattuale; in questo senso la soluzione suggerita dal senatore Ichino rappresenta un'ipotesi che consentirebbe di tenere insieme le due diverse misure. Coglie altresì l'occasione per auspicare la tempestiva calendarizzazione dei provvedimenti riguardanti le misure relative al sistema di protezione di *welfare*, con specifico riferimento alla tutela dei carichi familiari e agli anziani non autosufficienti. Conviene inoltre che per lavori cosiddetti utili, come detto dal Ministro, gli stanziamenti possono essere limitati per chi già beneficia di altre sovvenzioni dello Stato. Ulteriori temi di riflessione che a suo avviso andrebbero affrontati sono rappresentati dalla necessità della redistribuzione del lavoro esistente, dall'utilizzo dei contratti di solidarietà e dal *part-time*.

La senatrice BENCINI (*Misto*) cita numerosi dati riguardanti aziende create da italiani, che negli ultimi tempi si sono trasferite poco al di là del confine nazionale, soprattutto in Svizzera. Si domanda pertanto come possa essere possibile aumentare l'occupazione se non si riesce a frenare l'esodo di tali imprese.

La senatrice MUSSOLINI (*FI-PdL XVII*), premesso un atteggiamento di collaborazione con specifico riferimento alle tematiche riferite alle politiche sociali, fa tuttavia osservare che tra le misure annunciate dal Ministro nel corso della sua esposizione è stato incluso lo strumento della Garanzia giovani, sul quale in realtà la Commissione ha da tempo discusso. Di fronte ad una percentuale di occupati in forte diminuzione ed all'assenza di misure adeguate in tema di politiche sia attive che passive del lavoro, si augura che l'attuale Governo voglia compiere scelte in continuità con il precedente, auspicando una particolare attenzione per il lavoro di genere. Sottolinea altresì l'opportunità di riflettere che in molti casi gli stanziamenti, pur disposti, rimangono inutilizzati a causa delle disomogeneità procedurali tra le singole regioni.

La senatrice D'ADDA (*PD*), nel ringraziare il Ministro per la sincerità con la quale ha evidenziato le difficoltà in cui versa il Paese, sottolinea in particolare la mancanza di simmetria tra gli interventi disposti, dubitando che l'innalzamento a 36 mesi del contratto a termine induca ad un incremento in direzione di una stabilizzazione e sottolineando che il rinviare al disegno di legge delega gli interventi di maggior rilievo implica l'esistenza della *flex*, ancora in assenza della *security*. Esprime quindi l'esigenza di approfondire maggiormente il tema della formazione nel corso dell'apprendistato. Chiede infine un chiarimento sull'articolo 3 del decreto-legge n. 34, rilevando una distonia terminologica tra il comma 1 e il comma 2 dell'articolo.

La senatrice CATALFO (*M5S*) ribadisce nuovamente i temi da lei già esposti nel precedente intervento, riguardanti la mancanza di sicurezza dei lavoratori e l'incremento della flessibilità, chiede precisazioni in termini di dati riguardanti la disoccupazione e l'inoccupazione e sul reddito di cittadinanza e domanda chiarimenti sulle politiche di lavoro che l'Italia intende realizzare nel Semestre di presidenza. Segnala infine che l'articolo 1 del decreto-legge n. 34 è in contrasto con la direttiva n. 1999/70/CE, laddove si specifica che il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato deve trovare la sua motivazione in condizioni oggettive.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*) lamenta che temi importanti come quelli del lavoro vengano sempre trattati con una tempistica particolarmente affrettata. Ritiene che il decreto-legge n. 34 non potrà che avere effetti fortemente negativi sul mondo del lavoro, contrastando non solo con la direttiva europea ma con la Costituzione stessa, tanto da poterlo qualificare un autentico crimine sociale.

Il presidente SACCONI, dichiarata chiusa la discussione generale, osserva preliminarmente che argomentazioni complesse e anche di eventuale dissenso possono tuttavia essere espresse in tempi anche contenuti. Quanto all'ultima espressione utilizzata dal senatore Barozzino, rileva con preoccupazione che nel corso della settimana sul provvedimento d'urgenza sia stata da qualcuno addirittura evocata l'immagine del «colpo alla nuca» e mette in guardia dall'uso di espressioni di tale violenza verbale. Al contempo precisa e anticipa che, per una scelta politica inequivocabilmente favorevole, il suo Gruppo si asterrà invece da qualsiasi emendamento relativo al decreto-legge n. 34. Quanto alla riforma del Titolo V, con specifico riferimento alla materia del lavoro, attualmente di competenza regionale, esprime consenso qualora la notizia del suo affidamento ai compiti dello Stato venisse confermata dal Ministro.

A tutti replica il ministro POLETTI, rilevando preliminarmente che i dati oggi diffusi in materia di disoccupazione confermano un *trend* all'interno di una dinamica dell'andamento economico a tutti noto, non potendo peraltro verificarsi una sovrapposizione secca fra il cambiamento del ciclo e le dinamiche occupazionali. Attualmente numerosi soggetti sono coperti da ammortizzatori sociali che in realtà fanno riferimento ad aziende che non riprenderanno le rispettive attività e che quindi sono, formalmente o sostanzialmente, chiuse. Oggi emergono dunque le conseguenze di queste politiche ed è ad esse che quei dati vanno imputati. Ove invece si incrociassero le code della crisi con i dati innescati dalle nuove dinamiche, i risultati sarebbero di maggiore positività. Egli contesta radicalmente che il provvedimento d'urgenza «precarizzi» la situazione del Paese, a maggior ragione perché i dati evidenziano come i contratti a termine rappresentino il 68 per cento dell'avviamento al lavoro nell'ultimo trimestre del 2013, a causa di una regolazione plurima e del tentativo effettuato di porre in essere contratti di lavoro che tenessero conto delle varie situazioni. Il giudizio relativo alla mancata causale è dunque contraddittorio: quei numeri sono stati provocati in Italia in presenza della validità della causale e l'interrogativo in ordine alla loro efficacia è dunque legittimo. La preferibilità che nel corso di 36 mesi, anziché impiegare di volta in volta soggetti diversi, l'imprenditore possa prorogare il medesimo contratto ad un unico lavoratore gli pare un fatto di pura logica. Per questa ragione egli respinge qualsiasi accusa di precarizzazione, evidenziando la valenza di una possibilità nuova che si apre per le imprese. Peraltro il contratto a termine rappresenta quello che offre maggiori tutele al lavoratore: è preferibile un buon contratto a termine rispetto al ricorso strumentale a contratti senza tutela. Sarà comunque necessario che il Governo presti attenzione alla verifica dell'utilizzo delle partite IVA e dei contratti di collaborazione.

Sul contratto di apprendistato, si è passati da un ricorso dal 14 al 10 per cento; egli non contesta la positività della finalità, ma ritiene che nel concreto quei contratti siano spesso stati interrotti a ridosso della conclusione, con un danno ulteriore per l'apprendista che non ha così ottenuto la

sua qualifica. Anche a questo fine le misure introdotte sono finalizzate ad un'operazione di semplificazione. Peraltro il Governo non si pone in una posizione di chiusura, ma di attento ascolto, riservandosi un esame finalizzato, ove necessario, anche alla correzione degli interventi adottati, nell'intento di produrre innanzitutto una disciplina efficace. Il tema del rapporto tra provvedimento d'urgenza e disegno di legge delega è sicuramente esistente; la problematica delle revisioni dei contratti è tuttavia caratterizzata da notevole complessità e si è voluto perciò evitare di metter mano ad un'unica forma di contratto, proprio per scongiurare ulteriori disallineamenti normativi. Sicuramente occorrerà un riordino complessivo delle disposizioni in materia lavoristica, una omogeneizzazione delle forme contrattuali, una ottimizzazione del funzionamento di un'Agenzia nazionale del lavoro che consenta una omogeneizzazione applicativa e, ovviamente, l'adozione di una normativa a carattere transitorio. Il fine è dunque quello di ridurre la complessità e di conseguenza il ricorso alla magistratura. Pur comprendendo i ragionamenti portati avanti da molti degli intervenuti, ritiene fondamentale individuare un punto di coerenza, ed in questo senso al momento insiste nel tenere nettamente separati i temi rientranti nel decreto-legge da quelli inseriti nel disegno di legge delega.

Quanto alla *Youth Guarantee*, si tratta di una tematica da tempo in esame e che riguarda quasi 900.000 giovani: la costruzione del progetto non è stata dunque semplice ed a tale riguardo esprime un ringraziamento per il lavoro svolto dal suo predecessore, ministro Giovannini. Si sofferma quindi in particolare sul problema, assolutamente strutturale, di un efficace collegamento fra Stato, regioni, imprese e apparati pubblici, di cui Finmeccanica rappresenta un caso paradigmatico. Al fine di indurre un'efficace collaborazione occorrono dunque efficaci collegamenti, pronte modifiche ed un attento monitoraggio. Quanto alle politiche sociali, è indubbio che la crisi abbia peggiorato le condizioni di una vasta area di cittadini e che occorra individuare le modalità più efficaci per affrontare questa dinamica. È al contempo necessario che le imprese mantengano in Italia le proprie sedi ed individuare gli strumenti più idonei a scongiurare o impedire la delocalizzazione. Un tema delicato riguarda poi l'incrocio tra scuola e lavoro, che spesso si scontra con l'obiezione che ciò indurrebbe numerosissimi studenti all'abbandono scolastico. Conferma comunque che allo stato il limite resta confermato a 16 anni. Si ripromette in ogni caso di dedicare successivamente uno specifico intervento in tema di politiche sociali e di occupazione giovanile.

Il presidente SACCONI ringrazia conclusivamente il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,10.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

107^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

AFFARI ASSEGNATI

Stato di esecuzione e problematiche attuative della normativa per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (n. 234)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La PRESIDENTE, dopo aver riepilogato le attività istruttorie condotte, e constatato che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, cede la parola alla senatrice Dirindin, che in qualità di relatrice ha predisposto una proposta di risoluzione intesa a esprimere il pensiero della Commissione e gli indirizzi che ne derivano in ordine all'affare in titolo.

La senatrice DIRINDIN (PD) dà lettura della proposta di risoluzione pubblicata in allegato.

La PRESIDENTE, anche al fine di consentire al Governo un adeguato approfondimento del testo appena illustrato, propone di rinviare alla seduta pomeridiana di domani la discussione e votazione della proposta di risoluzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 234

La 12ª Commissione permanente;

rilevato che il processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e delle case di cura e custodia è giunto a uno stadio di avanzamento ancora inadeguato;

considerato, in particolare, che l’approvazione della legge 17 febbraio 2012, n. 9 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, ha, tra l’altro, posto al centro dell’attenzione e dell’attività delle istituzioni nazionali e delle autonomie territoriali, la realizzazione delle Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (d’ora innanzi, REMS), presso le quali si dovrebbero eseguire, in futuro, le misure di sicurezza di cui gli articoli 219 e 222 del codice penale;

precisato che invece, nello spirito della legge citata, la soluzione al problema delle condizioni e delle prospettive di tutela del diritto alla salute di chi ha commesso reati in condizioni di infermità mentale si fonda sulla predisposizione di programmi individualizzati di cura e reinserimento sociale e sullo sviluppo di un’efficace rete di servizi di salute mentale;

premesso che, oltre a richiamare l’esigenza della celerità nell’attuazione di quanto disposto con la legge citata al fine di dimettere «senza indugio» tutti i soggetti attualmente ancora ricoverati presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, la Commissione intende offrire un contributo affinché le REMS che si dovranno realizzare non ripropongano le contraddizioni e le inefficienze sul piano terapeutico, di risocializzazione e riabilitazione, che hanno da sempre afflitto gli ospedali psichiatrici giudiziari;

ravvisata l’opportunità di una rapida adozione d’iniziative di carattere legislativo, d’indirizzo amministrativo e di gestione dei procedimenti per la creazione delle REMS, improntate a:

– evitare i rischi che le nuove istituzioni costituiscano luoghi in cui si ripropongono logiche di cronicizzazione orientate a funzioni securitarie a detrimento della tutela della salute;

– garantire, mediante un’attività di monitoraggio efficace e continua, che il numero di posti letto presenti in ciascuna Regione non favorisca il proliferare di luoghi di internamento, privi di un’effettiva funzione terapeutica e non influisca negativamente sul giudizio di pericolosità sociale che nei fatti può essere influenzato dall’offerta e dalla capienza dei luoghi di esecuzione delle misure di sicurezza;

– favorire una cultura della residualità, dell’eccezionalità e della transitorietà del ricovero nelle REMS;

– attribuire priorità di finanziamento, preminenza, rilievo e certezza ai protocolli d'intesa tra i Dipartimenti di salute mentale e le competenti autorità regionali, affinché abbia luogo un'efficace presa in carico da parte dei servizi di salute mentale sul territorio, così da garantire la progressiva e definitiva dimissione degli ospedali psichiatrici giudiziari e la dimissione di tutti i ricoverati che ivi si trovano in regime di esecuzione delle misura di sicurezza;

constatata l'esigenza, al contempo, di contribuire alla realizzazione di una forte sinergia tra le istituzioni competenti per la realizzazione dei programmi in favore della tutela della salute mentale negli istituti penitenziari e, in particolare, per garantire il funzionamento delle sezioni psichiatriche interne agli istituti di pena, al fine di predisporle alla ricettività dei detenuti che soffrono per sopraggiunto disturbo mentale ai sensi dell'articolo 148 del Codice penale e di coloro ai quali si applica la fattispecie di cui agli articoli 111 e 112 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000;

considerato che la Relazione al Parlamento sul Programma di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Doc. XXVII, n. 7), annunciata all'Assemblea il 19 dicembre 2013, fa emergere criticità sulle modalità, i tempi e le scelte operate per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;

rilevato, tuttavia, che la Relazione citata fornisce elementi conoscitivi di sicura utilità, sui quali di seguito si fermerà l'attenzione, per delineare le direttrici di intervento normativo e amministrativo che si rende opportuno perseguire nei prossimi mesi. In particolare sembra essere stato conseguito il risultato di «avere in ciascuno degli OPG solamente gli internati delle Regioni» appartenenti al macrobacino di riferimento; inoltre l'aumento delle dimissioni e la contemporanea presa in carico dei servizi territoriali hanno contribuito ad evitare la permanenza in OPG per la mancanza di concrete soluzioni alternative; in più, l'attenzione al principio di territorialità, mantenuto nella disposizione istitutiva delle REMS, ha contribuito a preservare almeno in parte il tessuto connettivo tra la persona sottoposta all'esecuzione della misura di sicurezza e il suo contesto sociale di provenienza e riferimento;

per altro verso, la Relazione governativa da cui muove la presente risoluzione prende atto che «il termine previsto dalla legislazione vigente, e cioè il 1° aprile 2014, per il superamento degli OPG non è risultato congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture», così che «si prospetta la necessità che il Governo, anche sulla scorta delle indicazioni regionali, proponga al Parlamento una proroga del termine che rispecchi la tempistica oggettivamente necessaria per completare definitivamente il superamento degli OPG»;

premesso che la Commissione, in occasione dell'eventuale proroga del termine del 1° aprile 2014, ritiene auspicabile favorire con assoluta priorità la definitiva presa in carico in capo ai Dipartimenti di salute mentale, dei soggetti attualmente ricoverati presso gli Ospedali psichiatrici

giudiziari e già «dimissibili», nonché introdurre nuove disposizioni concernenti l'esecuzione, residuale e di durata limitata, delle misure di sicurezza nelle REMS;

rilevato altresì l'onere di perseguire il duplice fine di incidere sull'accesso alle REMS, controllare, monitorare e limitare il numero dei ricoverati sin dal momento dell'entrata in funzione delle nuove istituzioni e valorizzare un aspetto – già ampiamente illustrato dalla dottrina penalistica e costituzionalistica – concernente la complessiva problematica dell'esecuzione delle misure di sicurezza;

la Commissione Igiene e Sanità del Senato impegna il Governo:

a) ad attivarsi affinché il termine per la chiusura definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari sia prorogata non oltre la data ultimativa del 1° aprile 2016;

b) a disporre affinché ciascuna Regione, attraverso le proprie aziende sanitarie, predisponga, in accordo e con il concorso delle direzioni degli OPG, i programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data del 31 marzo 2014 negli OPG. Per i pazienti per i quali è accertata la persistente pericolosità sociale il programma documenta puntualmente le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero. I progetti individualizzati sono inviati entro il 15 giugno 2014 al Ministero della Salute e alla competente Autorità giudiziaria;

c) a disporre affinché il rispetto di quanto previsto al punto *b)* costituisca oggetto di verifica al tavolo degli adempimenti dei Livelli Essenziali di Assistenza;

d) a prevedere che, sempre entro il 15 giugno 2014, le Regioni possano aggiornare o rimodulare i programmi già presentati per l'utilizzo dei fondi in conto capitale tenendo conto della esigenza di riqualificare i Dipartimenti di Salute Mentale, limitare il numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS ed evitare che le risorse siano destinate alla ristrutturazione/realizzazione di strutture private;

e) ad accelerare l'erogazione alle Regioni delle risorse di parte corrente, a partire di quelle relative agli anni 2012 – 2014, la cui effettiva disponibilità è fondamentale per il reclutamento e la formazione del personale necessario al rafforzamento dei servizi per la salute mentale;

f) a introdurre una disposizione volta a fissare la durata massima della permanenza nelle REMS dei soggetti che siano giudicati pericolosi socialmente, esclusi dunque coloro i quali risultano attualmente ancora ricoverati in Ospedale psichiatrico giudiziario o assegnati a Casa di cura e custodia, in esecuzione di una misura di sicurezza già irrogata;

g) a vietare esplicitamente, nel medesimo atto normativo con il quale si disciplinerà la richiesta di proroga, che nelle REMS possa aver luogo il ricovero provvisorio di cui all'articolo 286 del codice di procedura penale, o l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 206 del Codice penale e secondo il procedimento di cui agli articoli 312 e 313 del Codice di procedura penale;

h) a disporre affinché, nel caso in cui alla scadenza del termine del 1 aprile 2016 risultino ancora persone ricoverate negli OPG, il Governo, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, provveda in via sostitutiva al fine di assicurarne l'immediata dimissione;

i) a istituire una cabina di regia in cui siano rappresentate tutte le istituzioni coinvolte nel processo di superamento degli OPG, con funzioni di monitoraggio, stimolo e coordinamento, e con obbligo di periodica relazione al Parlamento.

Auspica, infine, che le Regioni attivino moduli di formazione per gli operatori, volti a creare culture e pratiche capaci di progettare, organizzare e sostenere programmi terapeutico-riabilitativi nei confronti delle persone sottoposte a misura di sicurezza che considerino come preminente la piena consapevolezza che il paziente dispone dei medesimi diritti alla cura e alla riabilitazione di ogni altro cittadino e utente dei servizi di salute mentale.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 1° aprile 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza della Vice Presidente
FATTORI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 227 (POLITICA EUROPEA DELL'ITALIA 2014)

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria
40ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Deborah Lucchetti, coordinatrice della Campagna Abiti Puliti, e Shila Begum, accompagnata da Safia Parvin superstiti del crollo del Rana Plaza.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti della Campagna Abiti Puliti e di sopravvissuti al crollo del Rana Plaza in Bangladesh nel 2013

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 18 marzo scorso.

Il presidente MANCONI presenta i rappresentanti della Campagna Abiti Puliti e i due superstiti al disastro del Rana Plaza presenti, spiegando che la seduta odierna fa seguito alla tragedia del 24 aprile 2013 – a pochi giorni dunque dal primo anniversario – che vide il crollo a Dacca di un palazzo di otto piani con la morte di oltre 1.300 persone ed il ferimento di altre 2.000. Si tratta di un episodio gravissimo che vede il coinvolgimento di grandi marchi internazionali dell'industria tessile tra i quali tre aziende italiane e investe il grande tema della responsabilità internazionale delle imprese.

Deborah LUCCHETTI, della Campagna Abiti Puliti, sottolinea come la vicenda del crollo del Rana Plaza sia emblematica rispetto alle modalità con cui operano le grandi aziende dell'industria tessile in Bangladesh. Il Bangladesh, con un giro di affari che si aggira intorno ai 17 miliardi di dollari, è estremamente attivo nel tessile, con circa 3 milioni di operai, di cui circa l'80 per cento donne. Le condizioni di lavoro sono drammatiche: 12-16 ore lavorative giornaliere per 6 giorni la settimana e circa 40 dollari di salario. Frequenti molestie e intimidazioni, vietato l'accesso ai sindacati. Il crollo del Rana Plaza è il più significativo tra i numerosi incidenti occorsi in Bangladesh a partire dal 2005 che hanno causato circa 1.500 morti. Alcune stime, al riguardo, stime parlano addirittura di oltre 1.800 vittime. Grazie al lavoro della Campagna abiti puliti e di altre organizzazioni, sotto l'egida dell'ILO, è stato firmato un Accordo tra imprese, sindacati e ONG che riguarda un maggior controllo sulle attività delle industrie tessili in Bangladesh. Tale Accordo, i cui termini si possono facilmente trovare sul sito www.bangladeshaccord.org, prevede anche la possibilità di ispezioni indipendenti, ispezioni che peraltro sono già partite e i cui primi rapporti sono stati pubblicati in rete. Per quanto invece riguarda il doloroso tema dei risarcimenti è stato raggiunto un meccanismo indipendente, credibile e trasparente per ristorare le vittime del Rana Plaza. Tale meccanismo, detto *Arrangement* – utilizza uno schema di calcolo in linea con la convenzione ILO 121 ed è stato siglato dal Governo Bengalese, rappresentanti dell'industria tessile, rappresentanti sindacali e ONG, sotto l'egida dell'ILO. Tale accordo, i cui dettagli si trovano sul sito www.ranaplaza-arrangement.org, prevede l'istituzione di un fondo internazionale gestito dall'ILO. Duole davvero che nessuna delle tre aziende italiane coinvolte nel disastro abbia inteso sottoscrivere il fondo. La presenza alla seduta odierna di due persone sopravvissute al crollo del Rana Plaza dà conto del loro impegno personale nel rappresentare le famiglie delle migliaia di altri lavoratori coinvolti nella tragedia.

Shila BEGUM descrive il disastro del Rana Plaza raccontando di essersi trovata quel giorno al sesto piano e di essere stata colpita dal crollo di una colonna che le ha procurato un danno irreversibile a un braccio ed una grave ferita al ventre, il che ha peraltro reso necessario un invasivo intervento chirurgico. Il suo principale pensiero è per la figlia, così come per i figli di tanti altri lavoratori coinvolti nella tragedia – molti

di essi sono rimasti orfani – poiché non essendo i genitori più in grado di lavorare non hanno modo di andare avanti. Addolora e indigna il fatto che vi siano problemi rispetto ai risarcimenti e che le industrie tessili coinvolte non si assumano appieno la propria responsabilità.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) ringrazia Shila Begum per la sua testimonianza e la Campagna Abiti Puliti per aver portato a questa Commissione il tema del crollo del Rana Plaza assicurando che la Commissione farà quanto in proprio potere per venire incontro alle aspettative delle vittime del disastro.

La senatrice DE PIN (*Misto-GAPp*) ricorda di essere originaria del Veneto, la regione di Benetton, sottolineando come la vicenda metta in questione il concetto di *made in Italy* rispetto a produzioni che in condizioni davvero inaccettabili hanno luogo all'estero.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) ringrazia Shila Begum per la sua testimonianza sottolineando l'importanza dell'impegno delle donne, in particolare delle lavoratrici donne, sul tema dei diritti.

La senatrice VALENTINI (*PD*), nel ringraziare le personalità audite per la loro presenza alla seduta odierna, invita ad una azione forte rispetto alle aziende italiane coinvolte nel disastro del Rana Plaza, in particolare Benetton.

Deborah LUCCHETTI ricorda che in base alle convenzioni delle Nazioni Unite che le riguardano le imprese multinazionali hanno l'obbligo della cosiddetta «*Due diligence*», vale a dire l'obbligo di adottare ogni misura necessaria a prevenire disastri come quello del Rana Plaza. Sottolinea inoltre che tali disastri testimoniano di una falla nella catena dei valori, nel senso che i prezzi praticati dai committenti non consentono passaggio di valore ai lavoratori; in Bangladesh si calcola che ai lavoratori vada circa l'1-3 per cento del valore delle merci prodotte. Da ultimo ricorda la centralità rispetto al tema trattato oggi della libertà sindacale.

Il presidente MANCONI, sottolineando che la vicenda riguarda l'ampio e dolorosissimo tema del lavoro minorile e infantile, assicura che la Commissione svolgerà un'azione energica nei confronti delle aziende coinvolte nella tragedia del crollo del Rana Plaza, in particolare quelle italiane. Ringrazia quindi i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Roberto FICO, *presidente*, comunica che in data odierna il presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Enrico Buemi, in sostituzione del senatore Vittorio Fravezzi, dimissionario. Nell'esprimere il personale ringraziamento, anche a nome degli altri componenti della Commissione, al senatore Fravezzi per il suo contributo, dà il benvenuto, con l'augurio di buon lavoro, al collega Buemi.

SU UN LUTTO DEL DEPUTATO MIGLIORE

Roberto FICO, *presidente*, esprime, anche a nome della Commissione, il più profondo cordoglio al collega Migliore per il grave lutto che lo ha colpito.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014

(Seguito dell'esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso giovedì 27 marzo ha avuto inizio l'esame della delibera in titolo e che si è svolta la discussione generale. Nel segnalare ancora una volta l'urgenza di adottare la delibera, desidera ringraziare i colleghi per il contributo dato nella discussione generale al fine di migliorare il testo.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti presentati (*si veda l'allegato al resoconto sommario del 27 marzo 2014*).

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'articolo 1, invita il collega Peluffo a ritirare l'emendamento 1.1 di cui è firmatario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), accogliendo la richiesta del relatore, precisa che il proprio emendamento era volto a semplificare il contenuto dell'articolo 1, visto che l'inciso di cui si richiede la soppressione riproduceva principi già contenuti nella legge sulla *par condicio*.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 1.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passando all'esame dell'articolo 2, illustra il proprio emendamento, che è volto ad escludere la presenza dalle trasmissioni della programmazione nazionale della RAI di tutti coloro che abbiano ricoperto in passato incarichi nelle istituzioni, senza limitarla temporalmente all'ultimo anno.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*), nel condividere lo spirito della proposta del relatore, fa presente che esprimerà il proprio voto favorevole.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 2.1 di cui è firmatario e su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi all'emendamento Peluffo 2.2 su cui esprime parere contrario.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) precisa che con il proprio emendamento intende sopprimere la lettera d) del comma 1, che contiene un riferimento all'applicabilità della *par condicio* nei programmi di satira e di varietà che è, a suo giudizio, un errore che la Commissione non dovrebbe ripetere.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento sopprimendo gli ultimi due periodi della lettera d) del comma 1.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) ritiene che gli altri periodi della disposizione regolino fattispecie già disciplinate in altre norme della presente delibera.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) è del parere che sia opportuno assoggettare al regime della *par condicio* anche opinionisti e giornalisti, nella misura in cui siano direttamente riconducibili ad un partito politico. Una disposizione in tal senso sarebbe quindi a tutela di tutte le forze politiche, potendo accadere che in un programma sia lo stesso opinionista ad intervenire a sostegno di un gruppo politico.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*), nel condividere i timori e le valutazioni del collega Airola, segnala la necessità che la Commissione adotti su questo punto una disciplina particolarmente rigorosa, al fine di evitare che i direttori di testata e di rete possano aggirare le norme sulla *par condicio*.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) propone di riformulare il proprio emendamento, ripristinando la lettera d) di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera del 2009.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole, pone in votazione l'emendamento Peluffo 2.2 così come riformulata.

La Commissione approva.

Roberto Fico, *presidente e relatore*, propone di riformulare l'emendamento 2.3 De Micheli prevedendo, da un lato, che in periodo elettorale sia sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi nella programmazione RAI e, dall'altro, che la Commissione parlamentare vigili sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6.

La deputata Paola DE MICHELI (*PD*) accetta la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprimendo parere favorevole, pone in votazione l'emendamento 2.3 De Micheli così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che devono quindi ritenersi superati gli emendamenti 5.4 Puppato, 5.7 Puppato e 6.3 Puppato.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 2.4 Scavone, fatto proprio dal collega Lainati, su cui esprime parere favorevole, e quindi l'articolo 2.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passando all'articolo 3, precisa che entrambi gli emendamenti 3.1 Peluffo e 3.2 Brunetta, Lainati propongono la soppressione dell'articolo 3, recante la disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politiche istituzionali, su cui esprime parere favorevole. Pone quindi in votazione l'emendamento 3.1 Peluffo.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che sono quindi superati gli emendamenti 3.3 Relatore, 3.4 Migliore e 3.5 Rossi.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 4.1 Peluffo che propone la sostituzione dell'articolo 4.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) fa presente che il nuovo testo dell'articolo 3, che sostituirebbe quello dell'articolo 4 della presente delibera, riproduce integralmente il testo dell'articolo 3 della delibera adottata da questa Commissione in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 2009.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 4.1 Peluffo e quindi l'articolo 4.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che sono quindi superati gli emendamenti 4.2 Puppato, 4.3 Brunetta, Lainati, 4.4 Fornaro, 4.5 Rossi, 4.6 Migliore, 4.7 Rossi, 4.8 Brunetta, Lainati.

Passando all'articolo 5, esprime il proprio parere contrario sull'emendamento 5.1 Peluffo, dal momento che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ritiene che, ai fini della *par condicio* nei programmi di informazione, sia preferibile tener conto del tempo di parola piuttosto che quello di notizia.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), nel condividere le valutazioni del relatore, osserva che l'emendamento del collega Peluffo è volto a far sì che si tenga comunque conto anche dei tempi di notizia. Non ritiene pertanto che i due criteri siano in conflitto tra loro.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, precisa che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non equipara più ai fini della *par condicio* i tempi di parola a quelli di notizia.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), pur ritenendo corretto il riferimento del relatore al punto di vista dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, invita tutti i colleghi a tener conto delle esperienze maturate in precedenti campagne elettorali con riferimento all'utilizzo dei tempi di notizia. Probabilmente se la Commissione adottasse l'emendamento da lui presentato, anche l'Autorità dovrebbe poi tenerne conto nell'adottare il proprio provvedimento indirizzato alle emittenti private e locali. È comunque dell'avviso che il punto sia di un particolare rilievo e chiede quindi che l'emendamento di cui è firmatario sia temporaneamente accantonato.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 5.1 Peluffo e passa all'esame dell'emendamento 5.2 Rossi su cui esprime parere contrario.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) illustra il proprio emendamento in relazione al quale non comprende le ragioni della contrarietà del relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che la proposta del collega Rossi va a disciplinare un profilo che è già regolato dalla legge n. 28 del 2000.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), pur condividendo le valutazioni e i timori del collega Rossi, conviene comunque sul fatto che si tratta di un profilo già regolato dalla legge n. 28 del 2000.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) ritira il proprio emendamento 5.2.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, ritira l'emendamento 5.3 di cui è firmatario e invita il senatore Fornaro a riformulare il suo emendamento che prevede la soppressione del comma 5 dell'articolo 5, prevedendo che l'obbligo di pubblicazione dei dati del monitoraggio del pluralismo sia settimanale anziché quotidiano.

Il senatore Federico FORNARO (*PD*) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 5.5 Fornaro così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 5.6 Migliore, su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'emendamento 5.8 Puppato fatto proprio dalla collega De Micheli e su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, fa presente che, poiché la collega Puppato non è presente, si intendono decaduti gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.11. Passando quindi all'articolo 6, pone in votazione l'emendamento 6.1 di cui è firmatario e sul quale esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 6.2 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'emendamento 6.4 Migliore, su cui esprime parere favorevole, deve intendersi accantonato. Ricorda che l'emendamento 6.5 Fornaro è stato ritirato.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), con riferimento all'emendamento 6.6 di cui è firmatario, chiede al relatore di poterlo riformulare, prevedendo che la pubblicazione delle schede informative avvenga anche sui principali siti di *videosharing* gratuiti e non già sui primi dieci siti.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, accogliendo la riformulazione, pone in votazione l'emendamento 6.6 Peluffo così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.1 Airola su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.2 Migliore, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento agli emendamenti 7.3 e 7.4 Puppato, fatti propri dalla collega De Micheli, ne propone la riformulazione nel senso di prevedere che all'articolo 3, comma 6, dopo le parole «tra gli aventi diritto» sia aggiunto «anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28».

La deputata Paola DE MICHELI (*PD*) accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.3 così come riformulato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che deve ritenersi superato l'emendamento 7.4 Puppato. Pone quindi in votazione l'emendamento 7.5 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) fa propria l'emendamento 7.6 Liuzzi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) dichiara il voto contrario del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.6 Liuzzi, su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 7.7 Peluffo su cui esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver fatto presente che l'emendamento 7.8 Puppato è assorbito dall'emendamento 2.3 De Micheli così come riformulato, pone in votazione l'articolo 7.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,55.

Plenaria**(notturna)***Presidenza del Presidente*

Roberto FICO

*La seduta inizia alle ore 20,40.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014

(Seguito dell'esame e approvazione)

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento allo schema di delibera in esame, ricorda che nel corso della riunione tenutasi oggi, alle ore 14, sono stati esaminati gli articoli da 1 a 7 e gli emendamenti ad essi riferiti e che sono stati accantonati gli emendamenti 3.1 del relatore, 5.1 Peluffo e 6.4 Migliore. Passa quindi all'esame dell'articolo 8, esprimendo parere contrario sull'emendamento 8.1 Peluffo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) invita il relatore a valutare favorevolmente l'emendamento di cui è firmatario che deve essere considerato congiuntamente a quello 8.2. Il primo è infatti volto a eliminare una rigidità eccessiva nella programmazione a carico della Rai, mentre l'emendamento 8.2, che pure inserisce una maggiore flessibilità per l'azienda, dà tuttavia maggiori garanzie per le forze politiche, visto che fa riferimento agli orari di buon ascolto.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PDL*), con riferimento alla collocazione sui palinsesti dei messaggi autogestiti, fa presente come in passato siano state ipotizzate le soluzioni più diverse, come ad esempio quella di trasmetterli subito dopo i telegiornali ovvero in fasce particolari come quelle della prima mattina. È quindi dell'avviso che le proposte del collega Peluffo siano ragionevoli e pertanto il proprio gruppo si esprimerà favorevolmente su di esse.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), nel condividere le valutazioni dei colleghi, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, modificando il parere originariamente espresso, pone in votazione prima l'emendamento 8.1 Peluffo e poi l'emendamento 8.2 Peluffo sui quali esprime parere favorevole.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi all'emendamento 8.3 Minzolini, su cui esprime parere contrario.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PDL*), dopo aver fatto proprio l'emendamento 8.3 Minzolini, precisa che esso è volto a consentire, in caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, la presenza di esponenti del Governo indipendentemente dalla maggioranza che li sostiene.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) chiede se ciò non sia già attualmente possibile sulla base del vigente quadro normativo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, è del parere che già ora sia possibile per i direttori delle testate decidere di mandare in onda, in casi di eventi eccezionali di importanza mondiale, edizioni straordinarie dei telegiornali.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), pur comprendendo la *ratio* dell'emendamento del collega Minzolini, è del parere che all'atto pratico sia difficile distinguere le situazioni, con il rischio che questo tipo di programmazione possa diventare anch'essa parte del dibattito politico.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), ancorché non abbia nulla in contrario sull'emendamento, chiede al collega Lainati di valutare la possibilità di accantonarlo.

Il deputato Francesco Saverio GAROFANI (*PD*) è dell'avviso che con questo emendamento si miri a difendere l'autonomia dei giornalisti. In astratto la previsione potrebbe forse anche essere superflua, ma considerata la rilevanza della questione si dovrebbe valutare la possibilità di accoglierla.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pur condividendo le valutazioni dei colleghi, ritiene che l'autonomia dei direttori delle testate sia già garantita e che in caso di eventi eccezionali possano comunque mandare in onda edizioni straordinarie.

Il senatore Maurizio ROSSI (*PI*) teme che la valutazione della straordinarietà a livello mondiale dell'evento possa diventare molto soggettiva,

così da lasciare un ampio margine di discrezionalità ai direttori delle testate giornalistiche. Esprime quindi le proprie riserve sul testo proposto.

Il deputato Michele ANZALDI (*PD*) invita i colleghi ad una più approfondita riflessione, visto che la norma andrebbe forse riscritta in modo più chiaro.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PDL*) fa presente, a mero titolo esemplificativo, che la disposizione proposta dal collega Minzolini potrebbe, ad esempio, trovare applicazione ad eventi come quello che si verificherà a Roma il prossimo 27 aprile in occasione della canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e alla quale parteciperanno numerosi Capi di Stato e di Governo.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, acconsente alla richiesta di accantonamento dell'emendamento 8.3 Minzolini e passa all'emendamento 9.1 Fornaro su cui esprime parere contrario, ritenendo preferibile il termine di dieci minuti previsto nella norma.

Il deputato Vinicio Guido Giuseppe PELUFFO (*PD*), dopo aver fatto proprio l'emendamento del collega Fornaro, sottolinea come esso tenga conto del poco tempo che la Rai avrà a disposizione per le trasmissioni di comunicazione politica riferite alla fase antecedente alla presentazione delle candidature, visto che questa terminerà il prossimo 16 aprile.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, avverte che se non vi sono obiezioni l'emendamento del collega Fornaro deve intendersi accantonato. Pone quindi in votazione gli emendamenti 9.2 Migliore e 9.3 Migliore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 9.4 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 10.1 Migliore su cui esprime parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 10.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 11.1 Scavone, fatto proprio dal collega Lainati, su cui esprime parere favorevole a condizione che sia riformulato eliminando l'ultimo periodo.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PDL*) concorda con la riformulazione proposta dal relatore.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'emendamento 11.1 Scavone, così come riformulato, e quindi l'articolo 11.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'articolo 12.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, poiché il senatore Minzolini ha ritirato l'emendamento 13.1 di cui è firmatario, pone in votazione l'articolo 13 e successivamente l'articolo 14.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1 Migliore che propone di riformulare, prevedendo che la Rai fornisca settimanalmente alla Commissione i dati del monitoraggio suddivisi per fasce orarie. Conseguentemente, all'articolo 15, comma 2, le parole «qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi» dovrebbero essere sostituite dalle parole «qualora dai dati del monitoraggio».

Il senatore Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*) dichiara di condividere l'emendamento del collega Migliore così come riformulata dal relatore.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) è dell'avviso che questo emendamento non migliori il testo in esame, visto che i programmi di comunicazione politica cui possono partecipare i rappresentanti politici sono definiti e quindi il monitoraggio per fasce appare superfluo.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) dichiara di condividere le valutazioni del collega Peluffo.

Il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PDL*) ritiene che debba essere l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a fornire i dati alla Commissione, perché altrimenti vi sarebbe il rischio che i dati forniti dalla Rai evidenzino un rispetto della *par condicio*, che invece, secondo i dati dell'Autorità non vi sarebbe.

Il senatore Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*) concorda con la proposta del collega Minzolini sulla necessità che i dati debbano essere trasmessi alla Commissione dall’Autorità. Quanto alla questione posta dal collega Migliore sulla necessità che il monitoraggio sia effettuato per fasce orarie, ritiene che si tratti di un dato importante ai fini della democrazia.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) si dichiara d’accordo sul fatto che i dati debbano essere forniti alla Commissione dall’Autorità. Quanto alle altre previsioni contenute nell’emendamento, teme che possano rendere il sistema eccessivamente complesso.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) è del parere che questo emendamento nulla aggiunga rispetto a quanto già previsto dall’articolo 15 sulla responsabilità del presidente e del direttore generale della Rai. Concorda invece su quanto proposto nel successivo emendamento 15.2 Migliore volto ad espungere dal comma 2 il riferimento alle coalizioni.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), premesso che le fasce d’ascolto non sono indice dell’attenzione del pubblico, sottolinea come l’accoglimento di questo emendamento possa forse rendere troppo complesso il quadro normativo.

Il senatore Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*) conferma come, guardando da un punto di vista oggettivo la questione, sia chiaro che nella giornata vi siano diverse fasce orarie con pubblico e *share* differenti. Sottolinea anche come in passato i tempi di reazione della Autorità rispetto a violazioni delle norme della *par condicio* fossero assolutamente inadeguati, dal momento che le correzioni spesso arrivavano dopo lo svolgimento della consultazione elettorale.

Il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PDL*) evidenzia come l’Autorità nei fatti intervenga ogni settimana e che quindi la cosa più semplice sia avere i dati del monitoraggio su base settimanale.

La senatrice Laura PUPPATO (*PD*) fa presente che se i dati trasmessi alla Commissione sono quelli provenienti dell’Autorità, allora l’emendamento diviene superfluo non aggiungendo nulla in più di quanto sia già previsto.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l’emendamento 15.1 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 15.2 Migliore su cui esprime parere favorevole e quindi l'articolo 15.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 16.1 Migliore su cui esprime parere contrario.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 16.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa quindi ad illustrare l'emendamento 3.1 di cui è firmatario e con cui si propone di ridurre da cinque a due i giorni entro cui, con decorrenza dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della presente delibera, deve essere trasmessa alla Commissione la dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La proposta ha il fine di facilitare l'organizzazione delle trasmissioni di comunicazione politica previste dalla legge entro il termine di presentazione delle candidature che, con riferimento alle elezioni europee, scade il prossimo 16 aprile.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) esprime il proprio parere favorevole su questo emendamento.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 3.1 Relatore e quindi l'articolo 3 nel testo modificato.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento 5.1 Peluffo, conferma il proprio parere negativo, dal momento che negli orientamenti più recenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il tempo di parola è il criterio prevalente di valutazione, in quanto quello più favorevole alle forze politiche, visto che il tempo di notizia, essendo un tempo dedicato dal giornalista al soggetto politico, può non essere così favorevole. Si tratta quindi di tempi che non possono essere equiparati, tant'è che l'Autorità considera il secondo come un criterio sussidiario che serve sia per i piccoli partiti sia per fare delle valutazioni complessive sulla testata. Quanto poi al riferimento alle fasce orarie di maggior ascolto, fa presente che questi dati cambiano in modo significativo da testata a testata e nelle diverse fasce in cui sono articolati i palin-

sesti e crea inoltre una grossa disparità di trattamento con i canali *all news* nei quali non è possibile distinguere edizioni principali.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), pur non riproponendo le argomentazioni cui ha già fatto cenno nel proprio precedente intervento su tale emendamento, sottolinea come su questo punto esista chiaramente un diverso punto di vista dell'Autorità su cui, a suo giudizio, si può dissentire. Accoglie comunque l'invito del Presidente a ritirare l'emendamento di cui è firmatario con l'impegno a riproporre il tema, affinché sia ulteriormente approfondito, allorché la Commissione esaminerà una propria delibera sul pluralismo nell'informazione.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione l'articolo 5.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa all'esame dell'emendamento 6.4 Migliore, precedentemente accantonata e fatta propria dal senatore Buemi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) osserva come con tale emendamento si introducano elementi di rigidità rispetto a quanto stabilito dal testo del relatore che consente invece una certa flessibilità alla Rai nella trasmissione delle schede informative. Per questa ragione ritiene che l'emendamento non possa essere accolto.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) è del parere che sia opportuno mantenere il testo presentato dal relatore, che già contiene una forte indicazione all'Azienda.

Il senatore Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*) teme che la formulazione proposta dal relatore possa però consentire alla Rai di non rispettare quanto stabilito in tale disposizione. Data la rilevanza del tema è dell'avviso che la disposizione debba essere quanto più rigorosa possibile.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PDL*), escludendo che sia possibile indicare in modo schematico un determinato orario, sottolinea come questo tipo di comunicazioni siano sempre avvenute e siano sempre state trasmesse in tutte le fasce orarie, dal momento che l'obiettivo di queste informazioni è quello di raggiungere tutte le fasce di pubblico.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 6.4 su cui ha espresso parere favorevole.

La Commissione respinge.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'articolo 6.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, con riferimento all'emendamento 8.3 Minzolini, propone una propria riformulazione che, a suo giudizio, va incontro a quelle che erano le finalità che intendeva perseguire il firmatario.

Il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PDL*) dichiara di condividere la riformulazione proposta dal relatore.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) fa presente che, qualora non sia già garantita dalle vigenti disposizioni normative la possibilità di trasmettere edizioni straordinarie dei telegiornali in caso di eventi eccezionali, allora la prima parte dell'emendamento del collega Minzolini sarebbe divisibile. Più complesso appare invece il computo dei tempi.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*) si dichiara favorevole sull'emendamento così come riformulato dal relatore.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) è del parere che l'informazione in caso di eventi eccezionali sia già garantita e che la disposizione proposta dal collega Minzolini sia del tutto superflua.

Il senatore Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), pur essendo d'accordo sull'impianto complessivo della disposizione, esprime tuttavia delle perplessità sul testo presentato, essendovi a suo giudizio la necessità, se viene concesso del tempo al Governo, di equilibrare anche le altre posizioni.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*) teme che attraverso questo emendamento si possa consentire ai direttori di testata di dare visibilità a politici o membri del Governo, quando il giornalista potrebbe dare la notizia fin dall'inizio senza che vi sia un loro coinvolgimento.

La senatrice Laura PUPPATO (*PD*), sentite anche le valutazioni dei colleghi, è dell'avviso che la disposizione in esame possa essere ridondante.

Il senatore Augusto MINZOLINI (*FI-PdL XVII*) precisa che il proprio emendamento fa riferimento a edizioni straordinarie dei telegiornali in caso di eventi eccezionali di rilevanza mondiale.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, dopo aver sentito le valutazioni espresse dai colleghi, ritira la propria riformulazione ed esprime parere contrario sull'emendamento 8.3 Minzolini. Pone quindi in votazione l'e-

mendamento 8.3 Minzolini su cui ha espresso parere contrario e poi l'articolo 8.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, passa all'esame dell'emendamento 9.1 Fornaro.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), con riferimento all'emendamento 9.1 Fornaro, evidenzia come cinque minuti siano a suo giudizio un tempo più che sufficiente per le interviste di ciascun rappresentante politico.

Il deputato Mario MARAZZITI (*SCpI*) condivide le valutazioni del collega.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento 9.1 e quindi l'articolo 9.

La Commissione approva.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, prima di passare alla votazione finale sulla delibera nel suo complesso, chiede chi intenda intervenire per dichiarazioni di voto.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), nell'esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro approfondito e serio svolto dalla Commissione e dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla delibera, anche alla luce degli argomenti addotti dai componenti del proprio gruppo che sono intervenuti nel corso dell'esame.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*), dopo aver evidenziato come sia alla fine emersa la volontà comune della Commissione, ancorché si sia partiti da testi diversi e siano stati presentati molti emendamenti, esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Il senatore Alberto AIROLA (*M5S*), nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dal relatore, dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla delibera.

Roberto FICO, *presidente e relatore*, pone quindi in votazione la delibera nel suo complesso nel testo emendato.

La Commissione approva.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014

(Esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, dà la parola al relatore affinché riferisca su di essa.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), *relatore*, nell'illustrare lo schema di provvedimento, fa presente che nel testo sottoposto alla Commissione tiene conto dei contributi pervenuti da diversi colleghi che per questo ringrazia.

Il senatore Enrico BUEMI (*PLA-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, evidenzia, con riferimento alle prossime elezioni regionali in Piemonte, una criticità dovuta alla mancanza del segnale regionale in alcune aree della regione.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), *relatore*, sottolinea come su questo punto il senatore Fornaro, abbia presentato, nel corso dell'esame del nuovo Contratto di servizio, puntuali emendamenti al parere del relatore proprio al fine di risolvere questo problema presente anche in altre aree del Paese.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014

(Esame e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, con riferimento allo schema di delibera all'ordine del giorno, dà quindi la parola al relatore affinché proceda alla sua illustrazione.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), *relatore*, riferisce sullo schema di delibera, evidenziando come essa riproduca sostanzialmente il contenuto delle analoghe delibere adottate dalla Commissione in questa legislatura per le altre elezioni regionali tenutesi in Basilicata, Trentino-Alto Adige e Sardegna. Solo per quanto concerne l'articolo 3 occorre a suo giudizio, stabilire se adottare la dizione più articolata contenuta nel corrispondente schema di delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), con riferimento ad entrambe le delibere ancora da esaminare, fa presente come sia opportuno che il relatore provveda al loro coordinamento, ove possibile, con le identiche disposizioni contenute nella delibera sulle elezioni per il Parlamento europeo approvata questa sera dalla Commissione. Domanda quindi se il relatore intenda addivenire ad una omogeneizzazione dei testi.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI-PdL*), *relatore*, nel condividere le valutazioni del collega, precisa che è sua intenzione provvedere alla omogeneizzazione dei testi delle delibere nelle parti comuni così da tenere conto delle modifiche introdotte nel corso dell'esame alla delibera sulle elezioni per il Parlamento europeo.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che l'esame delle delibere prosegua in una seduta da tenersi possibilmente domani, così da consentire al relatore di presentare alla Commissione dei testi coordinati.

Il deputato Mario MARAZZITI (*PI*) concorda con la proposta del collega Peluffo.

Roberto FICO, *presidente*, accogliendo le richieste dei colleghi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,20.

ALLEGATO 1

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014

**ULTERIORI EMENDAMENTI E RIFORMULAZIONI
DI EMENDAMENTI DEL RELATORE**

Articolo 2

2.2

PELUFFO

All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente lettera: «d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.».

2.3

DE MICHELI

All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera: «d-bis) al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 6.».

Articolo 3

3.1

RELATORE

All'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il quinto giorno» con le seguenti: «entro il secondo giorno».

3.2

DE MICHELI, PUPPATO

All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «tra gli aventi diritto», aggiungere le seguenti: «, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,».

Articolo 4

5.5

FORNARO

All'articolo 4, sostituire il comma 5 con il seguente comma: «5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.».

Articolo 5

6.6

PELUFFO

All'articolo 5, dopo le parole: «sulle reti nazionali, in orari di» aggiungere le seguenti: «oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti».

Articolo 8

8.3

MINZOLINI

All'articolo 8, dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma: «9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che rendano indispensabile la messa in onda di edizioni straordinarie dei telegiornali, i direttori delle testate possono in via eccezionale chiamare esponenti di governo a riferire su tali eventi al fine di garantire la massima informazione possibile. In tali casi gli interventi degli esponenti di governo non possono in alcun modo trattare argomenti che possano interferire con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'AGCOM adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.».

Articolo 15

15.1

RELATORE

All'articolo 5, comma 6, prima delle parole «Qualora dal monitoraggio» inserire il seguente periodo: «La RAI è tenuta a fornire settimanalmente alla Commissione i dati del monitoraggio suddivisi per fasce orarie.». *Conseguentemente all'articolo 15, comma 2, le parole: «Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi,», sono sostituite dalle seguenti: «Qualora dai dati del monitoraggio,».*

ALLEGATO 2

Documento n. 3 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 25 maggio 2014

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 1° aprile 2014)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

premessso

che con decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 2014, sono stati indetti per il giorno 25 maggio 2014 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto di cui all'articolo 3 della presente delibera. Essa si realizza mediante le Tribune disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui rispettivamente agli articoli 6, 7 e 3 della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 del presente provvedimento;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ri-

condotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) le eventuali trasmissioni paneuropee plurilingue realizzate in collaborazione con altri servizi pubblici europei, con l'EBU-UER e/o con il Parlamento Europeo, per l'illustrazione dei programmi europei e con la partecipazione di capolista europei;

e) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5.

Articolo 3

*(Trasmissioni di comunicazione politica
a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla Rai)*

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale.

2. Le trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, garantiscono spazi:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel

Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, le trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo garantiscono spazi alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario e per il 30 per cento in proporzione alla loro forza parlamentare tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d).

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal

fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La Rai pubblica settimanalmente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

9. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

10. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, in particolare attraverso le sedi regionali, una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche nei propri siti *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedano.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. Per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo la Rai organizza e trasmette sulle reti nazionali, nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comun-

que di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti nazionali di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 4.

3. Alle Tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 3, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 7 e 8.

5. Le Tribune di cui al comma 1, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della Rai.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette a diffusione nazionale messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di buon ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a*), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dai soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito della Rai.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

9. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei tele-

giornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.

Articolo 8

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, e *d)*, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista Rai, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. Ciascuna intervista, diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni, ha una durata di cinque minuti.

In relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi, la Rai può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le

ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e quelle di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Articolo 9

(Conferenze stampa dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti nazionali di lista dei soggetti politici di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quaranta minuti ed è trasmessa a partire dalle ore 21, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 6, commi da 7 a 11.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia previste per il 25 maggio.

2. La Rai parteciperà alle iniziative europee, promosse appositamente per le elezioni europee 2014, dall'EBU, dal Parlamento europeo o da altri servizi pubblici, per la realizzazione e trasmissione di dibattiti europei in varie lingue e con i capolista europei, svolte secondo le regole deontologiche europee che verranno stabilite dai servizi pubblici partecipanti di comune intesa e d'intesa col Parlamento europeo.

Articolo 11

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la Rai comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per via telematica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* effettuate, in-

dicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito della Rai.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il Consiglio di amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 3

Documento n. 4 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Abruzzo n. 6 del 14 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 15 gennaio 2014, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Abruzzo;

con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 19 del 12 marzo 2014, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 11, S.O. n. 2, del 17 marzo 2014, con il quale, a seguito dell'annullamento delle elezioni regionali del Piemonte relative all'anno 2010, sono stati convocati per il giorno 25 maggio 2014 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Piemonte,

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*», nel suo complesso;

d) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*»;

e) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*»;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni*»;

g) la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione* »;

h) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «*Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*»;

i) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «*Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario* »;

l) lo statuto della Regione Abruzzo promulgato dal Presidente del Consiglio regionale il 28 dicembre 2006;

m) la legge regionale dell' Abruzzo 2 aprile 2013, n. 9, recante «*Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale* »;

n) la legge regionale del Piemonte 4 marzo 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Piemonte;

o) la legge regionale statutaria del Piemonte 28 maggio 2013, n. 5, recante «*Modifiche agli articoli 21, 24 e 45 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1*»;

p) la legge regionale del Piemonte 29 luglio 2009, n. 21, recante «*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*»;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale, organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma dell'articolo 3. Essa si realizza con le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, con i messaggi autogestiti e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7 della presente delibera;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 4, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. E' indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità cultu-

rali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni interessate dalla presente delibera trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale.

Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini della presente delibera, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 28 del 2000.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli regionali da rinnovare;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), presenti come gruppi o componenti politiche del gruppo misto in una delle Camere del Parlamento nazionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel consiglio regionale e nel Parlamento nazionale.

4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Regione;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione nei consigli regionali.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione

politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano i loro rappresentanti nel numero di: tre, per le liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso tra i detti rappresentanti prevalgono le proposte formulate a maggioranza; uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).

7. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito internet della RAI.

8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati sul sito internet della RAI.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti di cui all'articolo 3, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, con-

siderando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Inoltre, essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata e gli indici di ascolto.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, sugli indici di ascolto e sulla programmazione della settimana successiva.

La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, nonché le informazioni di cui al primo periodo del presente comma.

9. La RAI fornisce settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni Abruzzo e Piemonte. Tale documentazione è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle Regioni Abruzzo e Piemonte, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in-trasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

Articolo 6

(Tribune elettorali regionali)

1. La RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo, Tribune elettorali regionali, televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coali-

zioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della regione, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.

2. Le Tribune di cui al comma 1 sono registrate e trasmesse dalla corrispondente sede regionale della RAI.

3. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.

4. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

5. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, e ciò determina un accrescimento del tempo spettante ai partecipanti. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

6. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. La registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

8. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla direzione dei telegiornali regionali, che riferisce alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 13 e 14.

9. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6 e 7.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni interessate dalla presente delibera, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Nelle regioni di cui al comma 1, gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e

alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme delle programmazioni regionale e provinciali. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI delle regioni interessate dalla presente delibera entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale per i messaggi a diffusione regionale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Conferenze -stampa dei candidati a Presidente della Regione)

1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 3 e 6 la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due

settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di massimo ascolto, quindi preferibilmente prima o dopo i telegiornali pomeridiani e serali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste agli articoli 3 e 6 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.

3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Articolo 9

(Confronti tra candidati Presidente della Regione)

1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Articolo 10

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell' Accesso nelle regioni interessate dalla presente delibera è sospesa durante il periodo di efficacia della presente delibera.

Articolo 11

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione da parte dei non vedenti.

Articolo 13

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tramite posta elettronica, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14

(Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

4. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 4

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Abruzzo e Piemonte indette per il giorno 25 maggio 2014.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

Articolo 2

2.1

RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 1, inserire il seguente comma: «2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 7.».

Articolo 3

3.1

PUPPATO

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole: «garantendo la parità di trattamento», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere.».

Articolo 4

4.1

PUPPATO

All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «svantaggio per determinate forze politiche», aggiungere le seguenti: «anche per l'equilibrata rappresentanza di genere».

4.2

PUPPATO

All'articolo 4, comma 5, dopo le parole: «monitoraggio del pluralismo», aggiungere le seguenti: «anche per quanto riguarda il genere».

4.3

PUPPATO

All'articolo 4, comma 6, dopo le parole: «ai diversi soggetti politici», aggiungere le seguenti: «anche per quanto riguarda il genere».

4.4

PUPPATO

All'articolo 4, comma 7, dopo le parole: «dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», aggiungere le seguenti: «anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare».

4.5

PUPPATO

All'articolo 4, comma 9, dopo le parole: «monitoraggio del pluralismo», aggiungere le seguenti: «anche relativi al genere».

Articolo 5

5.1

PUPPATO

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «modalità di espressione del voto», aggiungere le seguenti: «, ivi inclusa la preferenza di genere».

ALLEGATO 5

Documento n. 5 – Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Ministro dell'interno del 20 marzo 2014 sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 28 febbraio 2014, sono state fissate per il giorno 4 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in sei comuni della provincia di Trento e in cinque comuni della provincia di Bolzano e per il giorno 18 maggio 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto n. 5/G del 26 marzo 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica della regione Friuli Venezia Giulia, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale in 131 comuni e per il giorno 8 giugno 2014 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

con decreto del presidente della regione autonoma della Sardegna n. 41 del 28 marzo del 2014, si è provveduto a fissare per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 8 giugno 2014, le date delle elezioni comunali nella regione Sardegna;

con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica della Regione siciliana n. 74 del 31 marzo 2014, sono state fissate per il giorno 25 maggio 2014, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2014, le date delle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei presidenti delle circoscrizioni e dei consigli circoscrizionali della Regione siciliana;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI; gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;

d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni*»;

e) il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*»;

f) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*»;

g) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «*Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali*»;

h) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*»;

i) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

j) il decreto del Presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «*Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013*»;

k) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «*Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia. di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1*»;

l) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «*Legge elettorale regionale*» e successive modifiche e integrazioni;

m) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «*Elezione diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*»;

n) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «*Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49*»;

o) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «*Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14*»;

p) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*»;

q) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «*Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995*»;

r) la legge della regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «*Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali*»;

s) lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

t) la legge della regione autonoma della Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante «*Indizione delle elezioni comunali e provinciali*»;

u) la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

v) il decreto del presidente della regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante «*Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana*»;

w) la legge regionale della regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «*Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali*»;

x) la legge regionale della regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «*Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali*»;

y) la legge regionale della regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «*Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere*»;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale hanno luogo esclusivamente in sede regionale. Esse sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale ove sia previsto il rinnovo di un consiglio capoluogo di provincia.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 7 della presente delibera, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3;

b) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono previsti messaggi politici autogestiti, realizzati con le modalità di cui all'articolo 4;

c) sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabi-

lità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dal successivo articolo 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio ai principi del pluralismo, del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale e provinciale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma, nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) alle liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

8. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti.

9. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito internet della RAI.

10. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

11. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Articolo 4

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la RAI trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, per i messaggi trasmessi sulle reti regionali e provinciali.

3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in modo trasversale tutte le fasce comprese tra le ore 8 e le ore 22.30. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale e provinciale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 11 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali o provinciali della RAI delle regioni e delle province autonome interessate alle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali o provinciali per i messaggi a diffusione regionale o provinciale.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.

6. Il calendario dei contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato sul sito internet della RAI.

7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 5

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la parità di trattamento, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva

parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

8. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.

9. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, e informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni comunali di cui in premessa, la RAI organizza e trasmette in orari di massimo ascolto sulle reti regionali e provinciali nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, Tribune elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa, curando di as-

sicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti delle diverse coalizioni e le forze politiche e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge n. 28 del 2000.

2. Alle Tribune trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2.

3. Alle Tribune trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4.

4. Le Tribune di cui al comma precedente si svolgono privilegiando le distinte tipologie del confronto e della conferenza stampa.

5. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 8, 9, 10 e 11.

7. Le Tribune, normalmente trasmesse in diretta, salvo diverso accordo tra i partecipanti, sono comunque registrate e trasmesse dalle sedi regionali e provinciali della RAI. La registrazione è in ogni caso effettuata nelle ventiquattro ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni ha luogo mediante sorteggio.

9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

10. L'eventuale assenza o rinuncia di un soggetto politico avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella stessa trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze o rinunce.

11. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

12. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alla competente Direzione della RAI ovvero, per le trasmissioni a diffusione regionale e provinciale, alla Direzione del telegiornale regionale o provinciale, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 11.

13. Le Tribune di cui al presente articolo, nonché le trasmissioni di cui agli articoli 3 e 4, non possono essere trasmesse nei giorni in cui si svolgono le votazioni di primo turno o di ballottaggio a cui si riferiscono, nonché nel giorno immediatamente precedente.

Articolo 7

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, a far luogo almeno dal decimo giorno precedente al termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni e nelle province autonome interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intransportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche locali disponibili.

Articolo 8

(Programmi dell'Accesso)

1. Nelle regioni nelle quali si vota per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni capoluogo di provincia, la programmazione dell'Accesso regionale è sospesa fino al giorno di cessazione dell'efficacia della presente delibera.

Articolo 9

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 10

(Trasmissioni per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 11

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e delle conferenze-stampa in diretta, e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera sulla *Gazzetta Ufficiale* la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica per via telematica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.

4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito internet della RAI.

5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 12

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale)

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.

3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO 6

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014

TESTO DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN COMMISSIONE

Articolo 2

2.1

ROSSI

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente comma: «1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento, la programmazione radiotelevisiva nazionale e regionale della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito.».

2.2

RELATORE

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 7.».

2.3

ROSSI

All'articolo 2, sostituire il comma 2, con il seguente comma: «2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) c) e d) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale in comuni che siano capoluogo di provincia.».

2.4

MARAZZITI

All'articolo 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Nei programmi di cui al presente articolo la RAI è tenuta, per i propri ambiti di attività, ad adottare gli interventi necessari a favorire un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. La RAI è tenuta a fornire alla Commissione una dettagliata relazione sui risultati delle iniziative realizzate.».

Articolo 3**3.1**

ROSSI

All'articolo 3, sostituire il comma 8, con il seguente comma: «8. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.».

3.2

RELATORE

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: «tra gli aventi diritto» aggiungere le seguenti: «, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28,».

3.3

DE MICHELI

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: «e procedendo», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dell'equilibrio di genere».

3.4

PUPPATO

All'articolo 3, comma 8, dopo le parole: «e procedendo», aggiungere le seguenti: «anche nel rispetto dell'equilibrio di genere».

Articolo 5**5.1**

MARAZZITI

All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «della obiettività», sopprimere le parole: «dell'equilibrata rappresentanza di genere».

5.2

ROSSI

All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: «nelle istituzioni», eliminare le parole: «nell'ultimo anno».

5.3

MINZOLINI

All'articolo 5, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma: «4-bis. In caso di eventi eccezionali di importanza mondiale, che richiamano l'attenzione dei media a livello internazionale, i direttori delle testate possono decidere di mandare in onda edizioni straordinarie dei telegiornali per garantire la massima informazione possibile. Nell'ambito di tali edizioni, in deroga alla ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, e considerata l'importanza degli eventi, i direttori possono, altresì, invitare esponenti di governo per garantire la rapida e completa diffusione

della notizia. In tali casi gli esponenti di governo limitano i propri interventi ai soli eventi di cui sopra, evitando la trattazione di argomenti che possano interferire, in modo diretto o indiretto, con la campagna elettorale. In caso di violazione della disposizione di cui al periodo precedente, l'AGCOM adotta le necessarie sanzioni nei confronti della testata giornalistica responsabile.».

5.4

PUPPATO

All'articolo 5, comma 6, dopo le parole: «la più ampia ed equilibrata presenza», aggiungere le seguenti: «anche di genere».

5.5

PUPPATO

All'articolo 5, sostituire il comma 8, con il seguente comma: «8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare, secondo quanto previsto dalle norme vigenti anche per quanto riguarda l'equilibrata presenza di genere».

5.6

PUPPATO

All'articolo 5, comma 9, dopo le parole: «i soggetti politici invitati», aggiungere le seguenti: «specificando la suddivisione per genere delle presenze».

5.7

DE MICHELI

All'articolo 5, comma 10, dopo le parole: «ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente», aggiungere le seguenti: «La Commissione parlamentare garantisce la corretta applicazione di tali adempimenti».

Articolo 6

6.1

MARAZZITI

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «e le forze politiche», sopprimere le seguenti: «e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze».

6.2

PUPPATO

All'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: «e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.», con le seguenti: «garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti aventi diritto.».

6.3

DE MICHELI

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «prende parte un rappresentante», aggiungere le seguenti: «di ciascun genere».

6.4

DE MICHELI

All'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «all'articolo 4, comma 2.», aggiungere le seguenti: «, garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.».

6.5

DE MICHELI

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «prende parte un rappresentante», aggiungere le seguenti: «di ciascun genere».

6.6

DE MICHELI

All'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 4, comma 4.», aggiungere le seguenti: «, garantendo, anche nell'intero periodo, un'equilibrata rappresentanza di genere all'interno dei soggetti citati.».

6.7

DE MICHELI

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: «che ne viene fatta richiesta.», aggiungere le seguenti: «A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità anche ai fini dell'equilibrata presenza di genere.».

6.8

PUPPATO

All'articolo 6, comma 12, dopo le parole: «che ne viene fatta richiesta.», aggiungere le seguenti: «A sua volta la Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione di tali modalità anche ai fini dell'equilibrata presenza di genere.».

Articolo 7

7.1

PUPPATO

All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «e alle modalità di espressione del voto», aggiungere le seguenti: «ivi inclusa la doppia preferenza di genere.».

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole

Audizione di rappresentanti del Comune di Prato, di organizzazioni industriali e sindacali e di imprese artigiane

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, sui temi oggetto dell'audizione, Giorgio SILLI, *assessore all'immigrazione del Comune di Prato*, Andrea BELLI, *presidente Confartigianato*, Andrea CAVICCHI, *presidente dell'Unione Industriale di Prato*, Alessandro FABBRIZZI, *segretario della CGIL di Prato*, Stefano BELLANDI, *segretario della CISL di Prato* e Qamil ZEJNATI, *segretario della UILTEC e responsabile immigrazione UIL di Prato*.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Laura RAVETTO, *presidente*, Claudio COMINARDI (M5S), Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Riccardo MAZZONI (PD).

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione, Andrea CAVICCHI, Andrea BELLI, Giorgio SILLI e Alessandro FABBRIZZI.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti
degli amministratori locali

Martedì 1° aprile 2014

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
LO MORO

La seduta inizia alle ore 9,45.

Esame dello schema di Regolamento interno

Il PRESIDENTE comunica di aver predisposto, sulla base della previsione di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione istitutiva 3 ottobre 2013, uno schema di Regolamento interno che illustra brevemente.

Dichiara quindi aperta la discussione generale alla quale prendono parte i senatori CIRINNÀ (*PD*) – che propone tra l'altro di programmare un'audizione dei responsabili della Polizia postale –, SCIBONA (*M5S*), COMPAGNONE (*GAL*), LONGO (*FI-PdL-XVII*) e ZUFFADA (*FI-PdL-XVII*).

Il PRESIDENTE replica quindi agli intervenuti, fornendo i chiarimenti richiesti e ricordando che la definizione del calendario e del programma dei lavori spetta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi politici.

Si passa alle votazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, con distinte e successive votazioni sono approvati gli articoli da 1 a 22.

Con l'astensione dei senatori MORONESE (*M5S*) e SCIBONA (*M5S*) è quindi approvato l'articolo 23. È successivamente approvato l'articolo 24.

La Commissione approva quindi all'unanimità il Regolamento interno nel suo complesso.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 3 aprile alle ore 16. Sarà ascoltata una delegazione della Lega delle autonomie della Calabria.

La seduta termina alle ore 10,10.

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO INTERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali (di seguito Commissione) svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 3 ottobre 2013 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2013, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presidente del Senato, e dei collaboratori di cui all'articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell'Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La medesima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. Formula e dirama l'ordine del giorno delle sedute. Convoca l'Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria amministrazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quarantotto ore all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la redazione del processo verbale.

Art. 7.

(Funzioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.
3. Qualora nell'Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi dissenzianti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l'intervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.
4. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso dell'attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.
5. L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, inerenti all'attività della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. La convocazione e l'ordine del giorno sono stampati e pubblicati.
2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due giorni prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.
3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, debbono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all'articolo 11, comma 2.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia per procedere ad una votazione.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data e l'ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione della relazione finale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente

abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci minuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale termine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso. Le proposte all'uopo formulate dal Presidente si intendono approvate se non vi sono proposte alternative.

2. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pubblicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione delibera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

3. All'inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato l'impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la Commissione intende considerare pubbliche ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, la forma di pubblicità di cui al comma 3.

5. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

6. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il resoconto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

7. Di ogni seduta si pubblica altresì un resoconto sommario contenente l'indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal presente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL'INCHIESTA**Art. 15.**

(Svolgimento dell'inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l'esercizio dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commissione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conoscitiva. La partecipazione di collaboratori di cui all'articolo 23 alle riunioni dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3 della deliberazione istitutiva, la Commissione può procedere all'acquisizione di documenti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante indagini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante libere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone imputate o indiziate in procedimenti penali sono sentite liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.*(Esame di testimoni e confronti)*

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 16, commi 3 e 4, la Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, che ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell'inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudiziaria, la Commissione può ordinare l'accompagnamento della persona da ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire tutta la verità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che decide sull'ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presidente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle audizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l'attività istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una delegazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.*(Responsabilità penale del teste)*

1. Ove la persona convocata come teste commetta uno dei fatti di cui agli articoli da 366 a 374 e da 377 a 382 del codice penale, il Presidente, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso tempestivamente all'autorità giudiziaria competente.

Art. 19.*(Regime degli atti e archivio della Commissione)*

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall'esterno sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divulgati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti relativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o di pubbliche autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di divieto di divulgazione, la Commissione valuta l'opportunità della loro trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativamente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie contenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richiedenti l'effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all'articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.*(Relazioni)*

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 10 della deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la necessità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predisponde una proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e documenti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-

genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera quali atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Commissione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel proprio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico del Senato della Repubblica.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della Repubblica.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti dall'articolo 8 della deliberazione istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di ordinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collaborazioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa l'osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell'articolo 5 della deliberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia loro richiesto.

3. La Commissione può altresì avvalersi, anche per l'espletamento di atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine.

4. L'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collaboratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. Il testo e la eventuale relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni contenute nel titolo III del presente Regolamento.

